

ALLEGATO N. 2
 ARGOMENTO N. 570

N° 1

COMUNE DI FIRENZE
 DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 RICEVUTO DA DRAGHI
 IL 2/10/2020 N. 932



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

EMENDAMENTO

Proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Collegato alla prop di delibera n. 323/2020

"Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni"

Oggetto: veicoli abbandonati nei parcheggi delle case E.R.P.

Tipo di emendamento: AGGIUNTIVO

a pag. 33 del regolamento

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI"

SI EMENDA

l'articolo 27 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

il comma 6

si aggiunge (in grassetto):

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, **specialmente nelle case E.R.P.**, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Alessandro Draghi

Firenze, 1 ottobre 2020

PARERE DI REGOLARITA'
 TECNICA/CONTABILE
 ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA

2/10/2020

FIRMA

L'ART 27 DISCIPLINA IN MANIER
 ESAUSTIVA, AI COMMI 4 E SEGUENTI,
 L'ARGOMENTO DEI RELITTI DEI VEICOLI
 E RIMORCHI E LORO PARTI GIACENTI
 SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU SUOLO
 PRIVATO. PERTANTO LA FATISPECIE
 DELLE AREE DI PERTINENZA
 DELLE CASE ERP
 E' GIA' COMPRESA

NELLE CATEGORIE GEN
 RALI AI SUOLI, E LA RELATIV
 INDICAZIONE SPECIFICA
 E' SUPERFLUA.



N° 2

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA CAUSTRI

IL 9/10/20

Gruppo consiliare Partito Democratico

ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 570

Emendamento: alla Proposta di Deliberazione 2020/00323, avente per oggetto *Regolamento comunale rifiuti urbani*

Oggetto: precisazioni rifiuti verdi e monitoraggio

Soggetti proponenti: Leonardo Calistri

Al Regolamento allegato alla Proposta di Deliberazione 2020/00323,

Considerato che si rendono necessarie alcune precisazioni sulla materia dei rifiuti verdi al fine di meglio definire alcune provenienze e facilitare il corretto smaltimento od il compostaggio e riuso dei rifiuti; Considerato necessario che il Consiglio, nell'ambito della sua attività istituzionale di indirizzo e controllo, necessita di un accurato monitoraggio sull'applicazione così come rappresentabile dall'organo esecutivo della AC;

SI INSERISCA ALL'ART.19 UN NUOVO COMMA (da numerarsi 9bis)

Art. 19

.....Omissis.....

9bis Per i rifiuti vegetali prodotti dalle attività svolte all'interno degli orti sociali comunali, si riconosce, la possibilità di compostare ed utilizzare in sito il compost ivi prodotto.

.....Omissis.....

SI MODIFICHINO L'ART. 20 COMMA 2 NEL SEGUENTE MODO

2. In base alle casistiche espone al punto 1, nel caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti vegetali e fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi **INSERIRE "anche condominiali ,"** orti **INSERIRE "**, orti sociali comunali" e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo e secondo quanto previsto dalla Carte dei Servizi.

SI INSERISCA UN NUOVO ARTICOLO (da numerarsi 2 bis) CON IL SEGUENTE TESTO

Articolo 2bis – Monitoraggio attuazione .
Al fine di consentire la piena consapevolezza delle scelte del Consiglio attraverso un corretto monitoraggio, l'Assessore all'Ambiente o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, comunque contestualmente a qualsiasi richiesta di variazione del Regolamento stesso o dei Regolamenti connessi all'applicazione delle Tasse e/o Tariffe per l'espletamento del Servizio di gestione rifiuti urbani od assimilati, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal Regolamento e sulle eventuali criticità emerse anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione connessi alla gestione dei rifiuti.

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DATA

2/10/2020

FIRMA





ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 570

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00036 2020/00323

ARGOMENTO N.570

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Donata Bianchi, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Maria Grazia MONTI
Federico BUSSOLIN	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Emanuele COCOLLINI	Antonio MONTELATICI
Mimma DARDANO	Mario RAZZANELLI
Marco DEL PANTA	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Visto il D.lgs. 267/2000, recante *Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL*, ed in particolare l'art. 7 e l'art. 42 comma 2 a), in materia di potestà regolamentare;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1206 del 13.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

Rilevato che:

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale e della pianificazione di settore e di Ambito.

Rilevato altresì che:

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.lgs. 152/2006, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso;
- g) I controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Vista l'allegato testo del nuovo Regolamento Comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il precedente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 ratificata il 21.6.1991, n. 2323 del 15.3.1990 ratificata il 22.11.1991, n. 2261 del 27.6.1994 e modificato con Deliberazioni n. 96/200 del 20.6.1994, n. 1296 del 14.7.1995, n.536 del 14.7.2003 e del quale si decide l'abrogazione integrale;

Considerata la convocazione della Conferenza di Servizi interna convocata in forma Asincrona per il giorno 21 luglio 2020, data entro la quale ciascun soggetto in indirizzo doveva far pervenire il proprio parere o Nulla Osta in forma scritta;

Specificato come detta convocazione sia stata rivolta ai Direttori delle seguenti Direzioni del Comune di Firenze: Urbanistica, Nuove Infrastrutture e Mobilità, Attività Economiche e Turismo, Corpo di Polizia

Municipale, Patrimonio Immobiliare, Istruzione, Servizi Territoriali e Protezione Civile, Servizi Tecnici, Cultura e Sport;

Preso atto dei pareri espressi in materia dalle seguenti Direzioni: Sviluppo Economico, Cultura e Sport, Nuove infrastrutture e Mobilità ed il testo dei quali, allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la contemporanea abrogazione integrale del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, attualmente in vigore ed approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 ratificata il 21.6.1991, n. 2323 del 15.3.1990 ratificata il 22.11.1991, n. 2261 del 27.6.1994 e modificato con Deliberazioni n. 96/200 del 20.6.1994, n. 1296 del 14.7.1995, n.536 del 14.7.2003;

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffili, Laura Sparavigna,
contrari	4:	Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi,
astenuti	2:	Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,
non votanti	0:	

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Mario RAZZANELLI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Jacopo CELLAI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	
astenuti	2:	Andrea Asciti, Federico Bussolin,
non votanti	3:	Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 27 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Comm.\Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. 6	03/09/2020	18/09/2020	17/09/2020	Favorevole

--	--	--	--	--

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVOCAZIONE E PARERI CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA
- TESTO REGOLAMENTO

COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE.....	2
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Finalità.....	5
Articolo 2 Bis - Monitoraggio attuazione.....	6
Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni.....	6
Articolo 4 - Definizioni.....	6
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti.....	14
Articolo 6 - Esclusioni.....	15
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	15
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Articolo 7 - Competenze del Comune.....	15
Articolo 8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.....	16
Articolo 9 - Obblighi del Gestore.....	17
Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	18
Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati.....	19
Articolo 12 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	19
Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.....	22
Articolo 14 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.....	22
Articolo 15 - Tassa sui Rifiuti.....	23
CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	23
Articolo 16 - Disposizioni generali.....	23
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi del contratto.....	26
Articolo 18 - Conferimento differenziato dei rifiuti.....	26
Articolo 19 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.....	26
Articolo 20 - Rifiuti vegetali.....	28
Articolo 21 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.....	29
Articolo 22 - Rifiuti urbani ingombranti.....	29
Articolo 23 - Materiali inerti di origine domestica.....	30
Articolo 24 - Indumenti usati.....	30
Articolo 25 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	31
Articolo 26 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.....	32
Articolo 27 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	33
Articolo 28 - Rifiuti di prodotti da fumo.....	34
Articolo 29 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale.....	34
Articolo 30 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni.....	35
Articolo 31 - Fabbricati e relative aree scoperte - Terreni non edificati.....	36
Articolo 32 - Aree occupate da cantieri.....	36
Articolo 33 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate.....	37
Articolo 34 - Aree mercatali.....	38
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	39

Articolo 35 - Disposizioni sulla raccolta.....	39
Articolo 36 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio.....	39
Articolo 37 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni	42
Articolo 38 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.....	45
Articolo 39 - Raccolta su chiamata.....	47
Articolo 40 - Raccolta mediante servizi a domanda individuale.....	48
Articolo 41 - Spazzamento, raccolta e trattamento.....	48
Articolo 42 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.....	49
Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto.....	49
Articolo 44 - Abbandono di rifiuti.....	50
Articolo 45 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.....	50
TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI.....	51
Articolo 46 - Controlli.....	51
Articolo 47 - Sanzioni.....	51
Articolo 48 - Abrogazioni ed entrata in vigore.....	52
ALLEGATO 1.....	52
TABELLA 1 - CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.....	52
ALLEGATO 2.....	54
MODALITÀ DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN AREA PRIVATA.....	54
INDICE GENERALE.....	54
Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento.....	55
Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute.....	55
Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto	56
Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili	56
Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata.....	57
Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA.....	58
Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA.....	58
Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino.....	59
Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e.....	59
Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA.....	60
Articolo 11 - Controlli e sanzioni.....	60

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale e della pianificazione di settore e di Ambito e della LR 34/2020 in materia di economia circolare.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D. Lgs. 152/2006, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso;
 - g) I controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali, ispirati al perseguimento della transizione ecologica e di un modello di economia circolare nel rispetto di principi e finalità della LR 34/2020:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) persegue la promozione e lo sviluppo di strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il Comune di Firenze adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e ss.mm.ii. e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire in primis la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 2 Bis - Monitoraggio attuazione

1. Al fine di consentire la piena consapevolezza delle scelte del Consiglio attraverso un corretto monitoraggio, l'Assessore all'Ambiente o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, comunque contestualmente a qualsiasi richiesta di variazione del Regolamento stesso o dei Regolamenti connessi all'applicazione delle Tasse e/o Tariffe per l'espletamento del Servizio di gestione rifiuti urbani od assimilati, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal Regolamento e sulle eventuali criticità emerse anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3 - Modificazioni e integrazioni

1. Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si riportano le definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al

dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, che potranno essere eventualmente individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da

- adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
 - ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
 - hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
 - ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
 - ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - mm) "Centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei Centri di raccolta è regolamentata dal DM 8 aprile 2008 e dal DM 13 maggio 2009;
 - nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto;
 - oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla

convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e del regolamento previsto dal DM n. 264 del 13 ottobre 2016;

qq bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

2. Oltre alle definizioni sopra riportate, di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si specificano ulteriormente, ai fini del presente Regolamento, quelle di seguito riportate:

- a) "conferimento": le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) "cernita": operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c) "trattamento intermedio": operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
- d) "presidio": custodia con personale addetto all'uopo;
- e) "isola ecologica": luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- f) "ecocentro": il centro di raccolta realizzato e gestito secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. o la stazione ecologica (autorizzata dalla Regione Toscana secondo l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) sono costituiti da aree recintate e predisposte per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato. I centri di raccolta e le stazioni ecologiche sono presidiate da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti, nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.
- g) "ecotappa": luoghi pertinenziali presidiati di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento

differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare;

- h) "ecofurgone" un mezzo mobile opportunamente allestito dal gestore e presidiato, per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare. Il servizio è operativo in luoghi di interesse o di aggregazione (mercati rionali, centri commerciali, ecc.) secondo un calendario concordato con il Gestore.
- i) "area di trasbordo operativo": postazione destinata allo stazionamento dei mezzi ed attrezzature anche scarrabili e compattanti del gestore al fine di razionalizzare il sistema di raccolta in determinate aree di difficile accesso ai mezzi pesanti;
- j) "postazione interrata": postazioni ad controllo volumetrico degli accessi per il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati in analogia ai cassonetti stradali.
- k) "rifiuti vegetali": rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali ai sensi dell'art. 184 del Decreto nonché sfalci e potature ai sensi dell'art. 185 del decreto;
- l) "frazione non riciclabile (indifferenziato)": rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- m) "rifiuti urbani pericolosi": rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) "attività sanitarie": le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- o) "imballaggio per la vendita o imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- p) "imballaggio multiplo o imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- q) "imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- r) "piano economico finanziario (PEF)": l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- s) "Contratto di Servizio": l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore: Contratto di Servizio per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell'art. 203 del D.Lgs 152/2006, stipulato in data 31/08/2017 tra l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO "Toscana Centro (ente affidate) e il Soggetto Gestore;
- t) "Carta dei Servizi di igiene urbana": l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- u) "Ambito Territoriale Ottimale": area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- v) "Autorità d'Ambito": ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'ATO;
- w) "Piano d'Ambito": il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- x) "Gestore": il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- y) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- z) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera w).
- aa) "Confine stradale": Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- bb) "Riva di un corso d'acqua": il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine.

- cc) "Area pubblica e di uso pubblico": Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- dd) "Area privata di uso pubblico": È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.
- ee) "rifiuto ingombrante" si tratta di rifiuti residui in materiali omogenei o eterogenei che per volume non trovano collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata ed aventi dimensioni tali da non poter essere conferiti al sistema di raccolta stradale o domiciliare in prossimità del proprio domicilio ad esclusione dei RAEE come definiti alle lettere y) e z) e dei rifiuti classificati come pericolosi.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono: a) «rifiuti domestici» costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici; b) «rifiuti simili» o "assimilati agli urbani" costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Articolo 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e le terre e rocce da scavo regolate dal DM n. 161 del 10 agosto 2012.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:
- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata,

- trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, compresa la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;
 - c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
 - d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario e dal Contratto di Servizio.
2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.
3. Il comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui all'art. 6 e 10 della L.R. 34/2020

Articolo 8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. Al soggetto Gestore compete l'erogazione di tutti i servizi previsti dal Piano d'Ambito e indicati nel piano finanziario, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, fra cui:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente Regolamento in conformità alle disposizioni di legge. Il Gestore, aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 D.Lgs. 152/2006, gestisce in regime di privativa tutti i rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento e anche a recupero. I rifiuti assimilati agli urbani secondo i criteri qualitativi sopra specificati potranno essere raccolti dal Gestore, in base al sistema di raccolta operativo sul territorio, o conferiti direttamente dalle imprese produttrici iniziali presso i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli impianti di trattamento, solo se in presenza di apposita convenzione con il Gestore, secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.
 - c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o a uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico, salva diversa convenzione;

- d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.
2. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
 3. Il Gestore collabora con parere obbligatorio all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani, in caso di interventi di lottizzazione e piani di recupero sul territorio comunale.
 4. Il Gestore, per poter esprimere il parere obbligatorio, dovrà essere preventivamente informato degli interventi edilizi che prevedono il cambio di destinazione d'uso degli immobili o delle aree dismesse, con presenza di attività commerciali e di servizio, con obbligo da parte dei proponenti, della presentazione del progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, con la redazione del bilancio dei rifiuti, da verificare a cura del Gestore.
 5. Gli interventi edilizi esclusivamente di tipo residenziale, con una Superficie Utile Lorda (SUL) equivalente o superiore a 10 unità abitative, includendo quindi tutte le aree di trasformazione costituite da edifici aventi $SUL \leq 2.000$ mq e superiori a 10 Unità abitative, dovranno essere sottoposte al parere obbligatorio del Gestore, attraverso la presentazione del progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, con l'indicazione delle unità abitative previste, le opere di urbanizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'insediamento.
 6. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, i vincoli di accesso alle viabilità pubbliche oggetto di servizio di raccolta domiciliare.

Articolo 9 - Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio, nella Carta del Servizio e negli allegati documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.
2. Il Gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente Regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.
3. È vietato il conferimento nel Comune di Firenze di rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Nella fattispecie:
 - a) Si considerano non prodotti sul territorio comunale i rifiuti per i quali si accerti l'assenza di qualsivoglia collegamento giustificabile col comune.
 - b) Saranno attenzionati soprattutto conferimenti anomali relativi a rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati. Essi, unitamente a elementi ulteriori idonei a dimostrare la non legittimazione a conferire sul territorio del Comune, potranno giustificare la sanzione.
 - c) Particolare valore probatorio sarà attribuito ai casi di flagranza o di accertamenti supportati da alto grado di attendibilità.
 - d) Il divieto, in ogni caso, non si applica alle ipotesi di rifiuti indifferenziati conferiti nei cestini o cestoni aperti per chiunque soste nel territorio fiorentino, anche in considerazione della vocazione turistica della città di Firenze.
 - e) Resta fermo, inoltre, che sono considerati prodotti sul territorio i rifiuti di qualsiasi tipo ascrivibili a soggetti aventi residenza, domicilio, dimora, lavoro o attività nel

Comune di Firenze o ancora quelli riconducibili a chi soggiorna, seppur per un periodo breve, sul territorio comunale, con riferimento alla durata della permanenza.

Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto, pertanto, di conferire a qualsiasi servizio di raccolta per rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 12 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:
 - a) commerciali,
 - b) di servizi,
 - c) sanitarie,
 - d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi e da eventuali superfici a magazzino dichiarate come direttamente annesso alle aree di produzione ai fini della assoggettabilità alla TARI.
2. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente Regolamento;
 - b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
 - c) venga effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
 - d) venga effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici nel flusso di raccolta stradale o domiciliare, ad esclusione dei rifiuti da processi produttivi (e provenienti dalle eventuali altre superfici considerate annesse a quelle dove avvengono i processi produttivi) e dei rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.
3. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi:
- a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza rispetta le seguenti quantità massime:
 - I. 1.000 kg/ m²/anno per una superficie minore di 150 m²;
 - II. 600 kg/ m²/anno per una superficie compresa tra 150 e 2500 m²;
 - III. 400 kg/ m²/anno per una superficie maggiore di 2500 m².
 - b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulta compatibile:
 - I. con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area;
 - II. con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici.
4. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.
5. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Regolamento;

6. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
- b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

7. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

8. Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al servizio pubblico stradale o domiciliare, previsto nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici. Sono conferibili:

- a) la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
- b) gli imballaggi costituiti in plastica, vetro (se non attiva la raccolta multimateriale leggero), metallo e simili, conferiti anche in un'unica frazione merceologica (c.d. "multimateriale"), oltre agli imballaggi in legno voluminosi (pallet, casse, ecc.) conferiti in modo differenziato mediante specifici servizi di raccolta;
- c) i rifiuti organici;
- d) i rifiuti non differenziabili di origine domestica;
- e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.

9. Affinché il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessario che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (Legge n. 256/1974, D.P.R. n. 927/1981 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani e che lo riconduca ad uno dei codici CER presenti in Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.
3. Ai sensi del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti sanitari:
 - a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
 - c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'Articolo 12 del presente Regolamento, in ogni caso non pericolosi;
 - d) provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
 - e) derivanti da indumenti monouso;
 - f) provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
 - g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, sacche per le urine vuote, pannolini e pannoloni.

Articolo 14 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e definiti dall'Articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
2. Sono classificati come urbani i rifiuti cimiteriali provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.); per i rifiuti vegetali è preferibile in via prioritaria l'utilizzo dell'autocompostaggio;
3. I rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite procedure previste dall'art. 12 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, favorendo comunque il recupero di residui metallici;

4. Gli altri rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali (compresi gli inerti e le terre da scavo) possono essere gestiti come previsto dall'art. 13 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 privilegiando il riutilizzo all'interno delle singole strutture e il recupero di materia qualora il riutilizzo in loco non sia fattibile.

Articolo 15 - Tassa sui Rifiuti

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della Tassa ai sensi della legge di stabilità n° 68/2014.
2. La tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 16 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando, per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi e quelli forniti dal Gestore con apposito meccanismo di riconoscimento dell'utenza per le utenze servite da Porta a Porta qualora attivo;
2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) Nelle zone servite da appositi contenitori:
 - a.1) Utilizzare esclusivamente il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
 - a.2) Conferire esclusivamente la tipologia di rifiuti indicata;
 - a.3) Utilizzare sempre, nelle zone servite, e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi elettronici e magnetici per l'identificazione dell'utenza adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento dei rifiuti;
 - a.4) Assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;

- a.5) Servirsi di un altro contenitore situato in prossimità qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
- a.6) Osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
- a.7) Ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
- b) Nelle zone interessate dalla raccolta a mezzo di "isole interrate" devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sulle "isole interrate" stesse.
- c) Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - c.1) Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto comunale o dalla Carta dei Servizi;
 - c.2) I rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
 - c.3) Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.
 - c.4) Ove previsto utilizzare gli appositi sacchetti forniti dal gestore distinti nelle diverse tipologie di rifiuti differenziati o comunque nelle modalità indicate dalla Carta dei servizi;

3. È fatto divieto di:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);
- b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
- f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie

di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurogoni così come definiti all'art. 2 del presente regolamento. La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione a questi potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate, in ordine di importanza:

- a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) alla maggiore differenziazione dei rifiuti;
 - c) alla riutilizzazione di oggetti e materiali;
5. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.
 6. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
 7. Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, il Comune può emanare opportuna ordinanza al conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle relative aree scoperte, ovvero di terreni non edificati che trasgredisce l'obbligo di cui al precedente comma 6.
 8. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in condizioni di decoro e pulizia le medesime aree e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.
 9. Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente Regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

Articolo 17 - Provvedimenti attuativi del contratto

1. Il contratto di servizio trova piena attuazione nel territorio comunale anche con l'emanazione di appositi provvedimenti dirigenziali che disciplinano le differenti modalità di raccolta dei rifiuti del territorio.
2. Tali provvedimenti possono di volta in volta essere fatti per estendere alcuni servizi a porzioni del territorio non ancora coperte o per modifiche allo stesso.

Articolo 18 - Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'ATO, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi.
4. È inoltre incentivato anche in forma tracciata il conferimento differenziato negli Ecocentri e alle Ecotappe ed Ecofurgoni.

Articolo 19 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell'autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tassa dei rifiuti e l'attivazione di opportuna attività di controllo, come previsto dall'apposito Regolamento comunale.
2. La pratica dell'autocompostaggio può essere praticata, nelle modalità regolamentate, dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale.

3. L'attività dell'autocompostaggio potrà essere attuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 266 del 29 Dicembre 2016 attraverso il compostaggio di comunità effettuato da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
4. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte o apparecchiature statiche o elettromeccaniche all'attività di compostaggio di comunità così come definite al D.Lgs 266 del 29 dicembre 2016, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa, purché condivise.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
- 9bis. Per i rifiuti vegetali prodotti dalle attività svolte all'interno degli orti sociali comunali, si riconosce, la possibilità di compostare ed utilizzare in sito il compost ivi prodotto
10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera.
11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 20 - Rifiuti vegetali

1. Ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lett. e) del D.Lgs 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini parchi e aree cimiteriali, mentre risultano esclusi dall'ambito dei rifiuti, ai sensi dell'Art.185 comma 1 lett. f) dello stesso decreto 152/2006 gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, agricole o forestali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
2. In base alle casistiche esposte al punto 1, nel caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti vegetali è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi anche condominiali, orti, orti sociali comunali e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale secondo le modalità predisposte al riguardo e secondo quanto previsto dalla Carte dei Servizi.
3. Gli utenti possono altresì conferire i rifiuti vegetali presso gli Ecocentri di Raccolta, secondo le modalità previste dal gestore, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese che operano nel settore della manutenzione delle aree a verde, anche per conto dell'Amministrazione Comunale, sono sempre classificati come urbani e possono essere conferiti agli impianti o centri di raccolta indicati dal Gestore previa stipula di una convenzione nel rispetto delle norme relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 21 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.

1. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli olii e i grassi alimentari;
2. Sono classificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da olii vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale o di servizi (bar, pasticcerie, ristoranti, mense, pizzerie e attività che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti e bevande);
3. Tali rifiuti devono essere quindi conferiti al soggetto Gestore del servizio pubblico;
4. Sono esclusi dall'assimilazione olii e grassi alimentari generati da aziende alimentari e centri cottura;
5. È vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo o in ogni altra modalità non prevista dal presente articolo.

Articolo 22 - Rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato agli Ecocentri di Raccolta attrezzati negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato per il ritiro con il Gestore.

3. Inoltre è fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un avviso scritto recante la dicitura "Esposto per servizio di ritiro ingombranti" o similare, riportando i riferimenti forniti dal gestore e la data fornita dal gestore di ritiro del materiale.
4. Sono altresì classificati come urbani ingombranti quelli provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (quali scuole ed uffici pubblici ed altri locali non destinati alle attività di tipo economico-industriale, agricole, artigianale, commerciale e di servizi). Il conferimento è effettuato, secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi del Gestore relativamente ai quantitativi da conferire per ogni unità di servizio. In alternativa, per quantità superiori a quanto previsto nella Carta del Servizio, tramite specifici servizi a domanda individuale previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore limitatamente al servizio di selezione, caricamento e trasporto agli impianti di trattamento.
5. Dove possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche - se presenti/disponibili - o la donazione ed il riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati prima di considerarli come rifiuti.

Articolo 23 - Materiali inerti di origine domestica

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 500 Kg/anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso gli Ecocentri.
2. In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.
3. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 24 - Indumenti usati

1. Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;

- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
 - d) coperte e biancheria per la casa puliti.
2. Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori appositamente installati dal Gestore in area pubblica o in Ecotappe presso associazioni, e/o presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti dal Gestore.

Articolo 25 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
 - a) presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, Ecocentri, Ecotappe, Ecofurgoni o altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;
 - b) attraverso il servizio di ritiro a domicilio di cui all'art. 22;
 - c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
 - d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta privato autorizzato.
3. Ai sensi del D.Lgs. 14.3.2014 n. 49 e del D.M. 8.3.2010 n. 65 è previsto che:
 - a) i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; i distributori con superficie di vendita di Aee superiore a 400 mq hanno inoltre l'obbligo di assicurare la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
 - b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del Dlgs n. 49 del 13 marzo 2014.

4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 24 del D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014, in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi, che agiscono in loro nome.
5. Sono considerati domestici e quindi rientranti nel circuito dei RAEE di provenienza domestica, i RAEE di origine commerciale, da attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use) questo sia che siano classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi.
6. Dove possibile, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche - se presenti/disponibili - o la donazione ed il riuso apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati, prima di considerarli come rifiuti.

Articolo 26 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica

1. I materiali e i manufatti dismessi in cemento-amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere gestiti secondo quanto previsto dalle Linee Guida sull'Amianto approvate dalla Regione Toscana con LRT n. 55/2017 che modifica l'art. 9 bis della LRT n. 51/2013, e applicate dal gestore nella Carta dei Servizi. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

2. Le modalità per il controllo, la manutenzione e la rimozione di coperture e manufatti in cemento-amianto in area privata, nonché i relativi obblighi e sanzioni, sono disciplinate dall'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali di cemento-amianto di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito ai precedenti commi.

Articolo 27 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali. Fatto salvo per i rifiuti previsti dal DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009 che possono essere conferiti ai Centri di Raccolta se provenienti da attività di manutenzione effettuate autonomamente da Utenti domestici.
2. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, di cui all'art 22, oppure consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o ai Centri di Raccolta autorizzati.
3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
4. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
5. Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura da parte dell'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.

6. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 28 - Rifiuti di prodotti da fumo

1. È fatto obbligo di conferire rifiuti dei prodotti da fumo (mozziconi ed altri) nei contenitori del RUI ovvero negli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale come previsto dall'articolo 232-bis del Decreto.
2. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi come previsto dall'articolo 232-bis del Decreto.

Articolo 29 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale in maniera separata negli appositi contenitori predisposti presso gli Ecocentri, Ecotappe o Ecofurgoni, secondo le modalità definite dal Gestore ed in base a quanto indicato all'Art. 37 del presente Regolamento.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di trattamento e avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e che mettono a disposizione del pubblico, nella propria pertinenza, aree ben delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente senza alcun obbligo da parte del cittadino. I contenitori possono essere consegnati dal Gestore o da i sistemi collettivi che si occupano della raccolta delle specifiche filiere di rifiuti. Sono escluse le batterie e gli accumulatori al piombo secondo quanto previsto dal Dlgs n. 188 del 20 novembre 2008.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire alle Stazioni ecologiche o Centri di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di una Ecotappa dotata degli

appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.

4. È fatto obbligo conferire presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli (pittogrammi) previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento sul sistema di classificazione ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose) ed indicanti varie tipologie di rischio chimico (infiammabile, tossico, gas compressi, irritante, ecc.)

Articolo 30 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni

1. Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolge una attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, il bilancio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio dovrà tenere conto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolgerà un'attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno presentare il progetto, almeno preliminare, al Gestore del ciclo integrato dei Rifiuti, per il rilascio del parere obbligatorio. Il progetto sarà corredato anche dal Bilancio dei rifiuti, che sarà valutato dal Gestore nel rilascio del parere obbligatorio.

3. Le grandi strutture, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1 e 2, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere, nel progetto, almeno di fattibilità tecnico-economica, da presentare al Gestore, appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata e alla raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

4. Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotte e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta della zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

5. Per tali Utenze il Gestore potrà attivare, previa stipula di una convenzione gratuita, servizi specifici che prevedano l'utilizzo di attrezzature dedicate compatibili con le quantità prodotte e dichiarate dall'Utente. Tale convenzione, oltre alle specifiche tecniche ed

operative del servizio, potrà anche prevedere eventuali oneri aggiuntivi da addebitare all'Utente per servizi extra rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio per la zona su cui insiste l'attività.

Articolo 31 - Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati

1. È fatto obbligo ai conduttori e ai proprietari o ai relativi amministratori ovvero a coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da depositi incontrollati, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e le relative aree scoperte.
2. Nel caso la proprietà confini con strade ed aree pubbliche, i medesimi devono provvedere ad adeguate recinzioni o analoghe misure idonee ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora si verificassero accumuli o giacenza prolungata di rifiuti e ciò potesse recare pregiudizio per l'igiene e l'ambiente, a seguito di verifica e verbale da parte dell'autorità competente, sarà dato avvio al procedimento nei confronti dei soggetti interessati per l'emanazione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario di rifiuti o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 32 - Aree occupate da cantieri

1. Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo nel caso di deposito temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.
2. Se il cantiere, per lo svolgimento dell'attività prevista, necessita lo spostamento della postazione per il conferimento dei rifiuti, il responsabile del cantiere è tenuto a comunicarlo al Gestore il quale provvederà, a titolo oneroso, allo spostamento e alla collocazione temporanea della postazione in attesa di completare i lavori. Nel caso in cui la postazione non possa essere più ricollocata nella sua posizione originaria, da

temporanea questa diventerà definitiva, dietro richiesta di nulla osta alla Direzione comunale competente.

3. Qualora il cantiere comporti l'occupazione di suolo pubblico (o di uso pubblico) i rifiuti speciali prodotti dall'attività dovranno essere depositati in apposite aree delimitate in modo da evitare ogni possibilità di dispersione sull'area pubblica. È fatto obbligo pertanto al responsabile di mantenere pulito il suolo pubblico occupato per il cantiere e il relativo perimetro esterno.

Articolo 33 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il gestore, alla pulizia delle aree utilizzate e al conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti, necessari per non gravare ulteriormente sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. Nella presentazione delle istanze per ottenimento dell'autorizzazione, dovranno essere inserite specifiche indicazioni su come sarà effettuata la raccolta dei rifiuti. È fatto obbligo di installare adeguate postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti (nel rispetto delle frazioni e colori previste per la raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Firenze) ed attivato uno specifico contratto per la vuotatura continua, sostituzione dei sacchetti e pulizia finale. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. In virtù dell'adozione del "Piano d'Azione per la Riduzione dell'uso della Plastica" (Firenze Plastic Free DGC 520/2019), che recepisce le indicazioni comunitarie per la riduzione dell'uso della plastica monouso e del suo impatto sull'ambiente, in occasioni di fiere, manifestazioni, spettacoli viaggianti ed altri eventi, è fatto obbligo di adottare tutte quelle iniziative e gli approcci che privilegino l'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso. Analogamente dovranno

essere autorizzati solo gli esercenti (soprattutto nel caso di somministrazione di cibo e bevande) che impieghino imballaggi, stoviglie e contenitori non usa e getta ma riutilizzabili, oppure in alternativa in materiali facilmente e chiaramente riciclabili e/o biodegradabili o compostabili che rispettino i criteri individuati dalla normativa UNI EN 13432 (es fibre e polpe di cellulosa, legno, mater bi, PLA).

Articolo 34 - Aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Sono altresì tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il gestore, al conferendo dei rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata. Ove predisposto dal gestore dovranno utilizzare per gli imballaggi in materie plastiche e di legno gli appositi punti di raccolta e di compattazione.
3. Si intendono escluse dalla competenza del Gestore, le attività di pulizia e spazzamento delle aree mercatali che si svolgono in spazi chiusi e coperti sebbene su superfici pubbliche o di uso pubblico. La pulizia di tali superfici dovrà essere oggetto di accordo privatistico da parte dei concessionari ed occupanti dei posti vendita del mercato. Per tali aree il Gestore è comunque obbligato a garantire i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento di quanto prodotto secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Restano di competenza del Gestore la pulizia, lo spazzamento e tutti i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento connessi alle aree mercatali che si svolgono su suolo pubblico o ad uso pubblico, in spazi aperti comprese le aree mercatali sottostanti tettoie o coperture aperte.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Articolo 35 - Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Piano Economico Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona e impiegando le migliori tecnologie disponibili nel periodo di vigenza del contratto. La frequenza e l'organizzazione della raccolta, nonché i sistemi impiegati, devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Le principali metodologie adottate sono costituite da:
 - a) raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
 - b) sistema del conferimento diretto presso Ecocentri di raccolta, Ecotappe ed Ecofurgoni;
 - c) sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
 - d) raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

Articolo 36 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio.

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi d'identificazione con numerazione univoca degli stessi, che ne consente la correlazione all'utente, e permette al Gestore di rilevare i dati di conferimento.
2. Nel caso in cui sia attivo un sistema di tracciatura dei conferimenti, a ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell'evento sul sistema informatico.
3. I veicoli o il personale impiegati per la raccolta dei rifiuti potranno essere dotati di dispositivi che effettuano l'identificazione del contenitore.
4. I rifiuti potranno essere leggermente costipati all'interno dei contenitori per la raccolta fino a risultare pressati in maniera tale da consentirne l'agevole uscita all'atto dello

svuotamento e della raccolta, per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto del presente regolamento.

5. In ordine a particolari esigenze, potrà essere disposto, con motivati atti, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l'esposizione e il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.
6. I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore, in base alle disponibilità, a ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 1,5 e litri 40.000. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato ad agevolare l'accumulo e impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne emissioni osmogene e agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro che siano ottimali per l'utente. Qualora i contenitori siano danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell'utente, o l'utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per adeguamento di volumetria, il soggetto Gestore, provvederà a sostituirli o integrarli in base alle disponibilità del proprio magazzino.
7. Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso, gratuito per i formati standard fino a 2 m³ ai sensi dell'Articolo 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito contratto di adesione, predisposto, in formato standard, dal Gestore. Per la fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2 m³ o per attrezzature specifiche (benne, container ecc.) potranno essere addebitati all'utenza eventuali canoni e oneri di fornitura e/o movimentazione. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all'utente potrà essere addebitata una cauzione.
8. Il Gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano non conformità di assegnazione all'utenza. Nel caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80, nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.
9. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
10. L'utente deve custodire e mantenere i contenitori che gli vengono concessi con cura e diligenza, non destinarli a uso improprio, non cederne l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori al Gestore, nei modi e nelle forme previste.

11. L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato e a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario di raccolta fornito dal Gestore.
12. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
13. I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri, su richiesta dell'utente, possono essere consegnati e ritirati dal Gestore. Successivamente alla riconsegna, in occasione della prima emissione di bolletta utile o altro titolo per il pagamento del servizio di igiene urbana, sarà restituito l'eventuale deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati.
14. Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare, contenitori di grandi dimensioni o anche container e press container.
15. Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze:
 - a) Le utenze dotate di kit aggregato, definibile anche di tipo condominiale, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per l'esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:
 - i. i contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenze condominiali e custoditi correttamente. Questi dovranno essere esposti dall'utenza sulla pubblica via nei pressi del numero civico esclusivamente nei giorni ed orari indicati dal gestore;
 - ii. Nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità, i contenitori potranno essere posizionati su apposite piazzole da realizzarsi all'interno della proprietà condominiale accessibile dal Gestore, il quale, previa autorizzazione, entrerà direttamente all'interno degli spazi privati opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e riposizionare i contenitori vuoti, evitando l'esposizione degli stessi su suolo pubblico e quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per il decoro e per la sicurezza dei pedoni e disabili. Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono definite dal gestore. L'accesso alle aree private potrà avvenire, qualora ne ricorreranno le condizioni, anche con i mezzi di servizio.
 - iii. Nei casi in cui la logistica lo consente, con particolare riferimento a grandi condomini, l'assegnazione dei contenitori sarà effettuata specificatamente ad ogni singola scala o numero civico.
 - iv. È fatto obbligo agli utenti ed in solido al responsabile dell'aggregato, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al

Condominio con le corrette modalità ed in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

- v. Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertati modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente regolamento, le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona del responsabile dell'aggregato, o se presente dall'amministratore del condominio.
- b) Il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal piano di ATO e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.

16. Prelievo dei contenitori:

- a) La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Gestore, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
- b) Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade a uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
- c) I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
- d) I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Articolo 37 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni

1. Ecocentri / Ecotappe / Ecofurgoni hanno l'obiettivo di:

- a) incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
 - e) consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti e il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
2. La raccolta presso gli Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
 3. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi degli Ecocentri così come delle Ecotappe ed Ecofurgoni sono stabiliti dal Gestore in conformità a quanto richiesto dall'amministrazione comunale e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
 4. Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti gli Ecocentri realizzati e condotti dal Gestore del servizio di Igiene Urbana anche su Comuni rientranti nell'ATO Toscana Centro.
 5. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso gli Ecocentri sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure e i tempi di accesso.
 6. Rifiuti conferibili al Centro di raccolta e Stazione ecologica:
 - a) I Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche possono accogliere, nel rispetto dei codici CER autorizzati o previsti dal DM 8 aprile 2008 e smi, tutte o alcune delle seguenti categorie di rifiuti:
 - i. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
 - ii. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
 - iii. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, generati da utenze non domestiche nelle superfici soggette a tributo/tariffa;
 - iv. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini privati e pubblici, parchi e aree cimiteriali;

- v. raccolti nell'ambito del servizio d'igiene urbana nel bacino di attività del Gestore
- b) Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta/stazioni ecologiche sono individuate dal Gestore ed identificate dal relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti.
- c) Sono esclusi dal conferimento presso i Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche i seguenti rifiuti:
- i. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
 - ii. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti a uso di civile abitazione;
 - iii. dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
 - iv. prodotti dagli scarichi e da trattamenti depurativi;
 - v. costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
 - vi. costituiti da apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'Articolo 25 (RAEE);
 - vii. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.

7. Regole di conferimento agli Ecocentri , Ecotappe ed Ecofurgoni.

- a) Il conferimento presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite nell'apposito regolamento.
- b) Gli Ecocentri sono attrezzati con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - ii. il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - iii. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - iv. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta/stazione ecologica.
 - v. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità come previsto al comma 1 del

presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

- vi. È consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta/stazione ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.
- c) Le Ecotappe e gli Ecofurgoni sono attrezzati con contenitori di piccole volumetrie utili ad accogliere le diverse categorie merceologiche per le quali sono predisposte. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - ii. il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nel contenitore a ciò riservato;
 - iii. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio se presente, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - iv. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori;
- d) Per il conferimento all'Ecocentro delle utenze non domestiche, sussiste l'obbligo, a carico dell'utente non domestico, di effettuare il trasporto e il conferimento stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni del Gestore. Le utenze non domestiche possono accedere agli Ecocentri nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti.

Articolo 38 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.

1. La raccolta stradale è la raccolta dei rifiuti con contenitori anche interrati posizionati su strade e aree pubbliche, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta stradale gli utenti devono conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni di materiali (frazione organica, carta, plastica/lattine, vetro, rifiuti indifferenziati) che sono organizzati in postazioni complete di contenitori per ognuna delle frazioni indicate. In particolari aree del territorio a bassa intensità degli insediamenti (località abitate minori e case sparse) o in zone urbane caratterizzate da viabilità con ridotte dimensioni (centri storici o strade particolarmente strette) potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di ridotta volumetria (bidoni carrellati o mini cassonetti).

3. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere a libero accesso o anche dotati di dispositivi di controllo accessi (anche a controllo volumetrico e similari) mediante l'uso di appositi dispositivi che consentono la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
4. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. La fornitura e il posizionamento sul territorio dei contenitori di raccolta e gli oneri legati alla loro manutenzione e mantenimento in efficienza e il loro lavaggio, sono di competenza del Gestore del servizio.
6. Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi:
 - a) I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedire la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
 - b) La collocazione e lo spostamento dei contenitori stradali sul suolo pubblico avviene a cura del gestore in accordo e su eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione, e a tal fine il Gestore consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
 - c) Per quanto possibile, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale o di prossimità devono essere organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche" di base, ognuna delle quali dotata almeno dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni principali in termini quantitativi.
 - d) È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.
 - e) Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale o di prossimità deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della strada, di sicurezza dei lavoratori e comunque perseguendo il decoro e l'igiene urbana.
 - f) L'area interessata dai contenitori, se posizionati su area libera, deve essere, ove possibile, delimitata con segnaletica orizzontale; è di competenza del Gestore l'installazione, quando necessario, delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori.

- g) Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di raccolta dei rifiuti urbani avvenga con il sistema stradale, dovranno essere previste e realizzate, a cura del soggetto attuatore, infrastrutture idonee ai contenitori utilizzati dal gestore con la relativa segnaletica.
- h) Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 39 - Raccolta su chiamata

1. I rifiuti voluminosi il cui ritiro viene fatto su prenotazione sono costituiti da:
 - a) Rifiuti ingombranti così come definiti alla lettera cc) comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento;
 - b) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come definiti alla lettera y) comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.
 - c) Rifiuti costituiti da sanitari in ceramica privati delle rubinetterie provenienti da abitazioni civili e sostituiti autonomamente dal proprietario/affittuario.
2. L'elenco aggiornato dei beni oggetti e materiali classificati come rifiuti urbani ingombranti è dettagliatamente indicato nel materiale informativo predisposto dal Gestore (guide alla raccolta differenziata, sito internet e simili).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti voluminosi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso i centri di raccolta e le stazioni ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta voluminosi su chiamata sono le seguenti:
 - a) l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente, al momento della richiesta il numero e il tipo di beni da ritirare;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza

del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare.

Articolo 40 - Raccolta mediante servizi a domanda individuale

1. Le medie e grandi utenze che producono grandi quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani differenziati e che hanno a disposizione aree private di dimensioni tali da poter accogliere attrezzature (anche scarrabili e/o compattanti) ad uso esclusivo, possono usufruire di servizi a domanda individuale onerosi dimensionati secondo le reali esigenze di produzione.
2. Tali servizi saranno concordati con il Gestore e sarà predisposta una specifica convenzione per la gestione delle modalità di accesso, le frequenze, le modalità di utilizzo delle attrezzature e della raccolta differenziata; la convenzione prevederà anche eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza per servizi extra o per inadempienze rispetto a quanto previsto dagli accordi con il Gestore.
3. Il Gestore si riserva di attivare i servizi previa valutazione degli spazi a disposizione e delle condizioni operative in particolare per quanto concerne gli aspetti inerenti il D.Lgs. 81/2008 e smi.

Articolo 41 - Spazzamento, raccolta e trattamento.

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
 - a) le strade e le piazze classificate comunali;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - ii. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - c) i marciapiedi delle strade sopra elencate.

2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico ai concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
3. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi enunciati nel presente Regolamento.
4. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 42 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio, appositi cestini gettacarte, soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione.
2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti generati durante la permanenza in aree pubbliche di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di immobili.
3. La localizzazione di tali installazioni potrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei mezzi in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della igiene e salute pubblica.

Articolo 44 - Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche per i quali il Comune debba intervenire in danno del responsabile dell'abbandono (come previsto dal comma 3 art. 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero qualora non rientrino nelle tipologie previste dal DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 45 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.
2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 47 fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.
4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.
5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

TITOLO III - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 46 - Controlli

1. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sulla gestione dei rifiuti, possono essere preposti anche addetti al controllo del gestore, denominati "Ispettori Ambientali", nominati con provvedimento del Sindaco.
2. Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.
3. Gli organi preposti nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente Regolamento.
4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Nella raccolta domiciliare, tale sistema può essere anche attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Laddove fosse verificata la non corretta separazione dei rifiuti, il Gestore potrà non effettuare il ritiro degli stessi intimando all'utente la corretta selezione del materiale. Qualora fossero riscontrati reiterati episodi di consegna di materiali non conformi saranno avviate le pratiche di accertamento per l'elevazione delle apposite sanzioni definite dal presente regolamento.

Articolo 47 - Sanzioni

1. Fermo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre normative di settore e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra euro 25 ed euro 500, ex art 7 bis D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla L.689/1981.
2. Entro i limiti di cui sopra, diversi importi e/o adeguamenti o modifiche degli stessi, così come il pagamento in misura ridotta saranno stabiliti con Deliberazione di

Giunta Comunale, in conformità ai criteri di seguito indicati, validi anche per la commisurazione in sede di Ordinanza di ingiunzione.

3. Le sanzioni sono comminate proporzionalmente alla quantità, alla qualità/tipologia di rifiuti e al grado di impatto sull'ambiente.
4. Al fine di preservare il decoro e la vivibilità della città di Firenze, saranno trattate con maggior rigore le ipotesi di deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti o di omessa pulizia di aree a vario titolo utilizzate.
5. Sarà, altresì, riservato un inasprimento sanzionatorio alle violazioni riferibili a utenze non domestiche e a tutte le ipotesi relative a non corretto conferimento di materiali dotati di particolare potenziale inquinante.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto con specifiche disposizioni secondo quanto indicato nel comma 2, si fa riferimento ai limiti edittali di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, i poteri implicanti attività ispettive e di accertamento sono demandati agli agenti di Polizia Municipale e agli Ispettori Ambientali.
8. I ricorsi e gli scritti difensivi avverso la irrogazione delle sanzioni dovranno essere indirizzati al Sindaco del Comune di Firenze c/o Direzione Ambiente-Ufficio Sanzioni Amministrative.
9. Il suddetto Ufficio è altresì competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Articolo 48 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 28/02/1996.

ALLEGATO 1

TABELLA 1 - CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

CER	DESCRIZIONE CER	MATERIALI CONFERIBILI
150101	Imballaggi in cartone	Scatole ed altri contenitori in cartone in prevalenza secondari o terziari
150102	Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica sia primari (flaconi, barattoli, blister) che secondari o terziari (cassette, angolari, reglette, film plastico)
150103	Imballaggi in legno	Contenitori o supporti al trasporto in legno (cassette, casse, bin, pallet) in prevalenza secondari e terziari
150104	Imballaggi in metallo	Contenitori in metallo (barattoli, lattine, scatole) in prevalenza primari
150105	Imballaggi in materiali composti	Contenitori in materiali poliaccoppiati di carta, alluminio, polipropilene in prevalenza primari (brick, scatole, rivestimenti)
150106	Imballaggi in materiali diversi	Imballaggi secondari e terziari costituiti dalle tipologie identificate dai CER 150101-150102-150103-150104
150106LEG	Imballaggi in multimateriale leggero	Imballaggi in prevalenza primari costituiti dai CER 150102-150104-150105 o da altri oggetti classificati come imballaggi in materiali composti (come appendiabiti, stoviglie in PET o altri polimeri, contenitori in polistirolo)
150106PES	Imballaggi in multimateriale pesante	Imballaggi in prevalenza primari costituiti dai CER 150102-150104-150105-150107 o da altri oggetti classificati come imballaggi in materiali composti (come appendiabiti, stoviglie in PET o altri polimeri, contenitori in polistirolo)
150107	Imballaggi in vetro	Contenitori in vetro (barattoli, vasetti) in prevalenza primari
200101	Carta e cartone	Rifiuti in carta (bianca, da imballaggio) o in cartone (fogli, scatole, contenitori)
200102	Vetro	Contenitori in vetro (barattoli, vasetti) in prevalenza primari
200108	Rifiuti biodegradabili da cucina o mensa	Scarti di origine vegetale o animale (solo se sottoposto a trattamento o di preparazione per la vendita) ivi compresi prodotti o articoli in materiali naturali come paglia, juta, sughero
200110	Abbigliamento	Articoli o prodotti in tessuti naturali o sintetici, pelle o similpelle
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	Frigoriferi, congelatori e condizionatori analoghi a quelli domestici non sostituiti contestualmente all'acquisto di un articolo analogo
200125	Olio vegetale esausto	Olio vegetale esausto ad esclusione dei rifiuti prodotti da aziende alimentari o centri di cottura
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi	Monitor e TV analoghi a quelli domestici non sostituiti contestualmente all'acquisto di un prodotto analogo
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi	Apparecchiature informatiche o di uso comune (computer, mouse, tastiere, pc portatili, modem, lavatrici, lavastoviglie, forni cottura) analoghi a quelli domestici non sostituiti contestualmente all'acquisto di un prodotto analogo
200138	Legno	Mobili o arredi dismessi in legno provenienti da uffici pubblici in genere non provenienti da manutenzioni ordinarie o straordinarie degli immobili
200140	Metallo	Mobili o arredi dismessi in metallo provenienti da uffici pubblici in genere diversi dai RAEE e non provenienti da manutenzioni ordinarie o straordinarie degli immobili
200201	Altri rifiuti biodegradabili	Rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde pubbliche o private (sfalci, potature, piante, piccoli tronchi, scarti di orti domestici)
200301	Rifiuti non differenziabili	Rifiuti di natura eterogenea non separabili residui della selezione con caratteristiche qualitative simili ai rifiuti urbani domestici
200302	Rifiuti dei mercati	Scarti di origine vegetale costituiti da prodotti ortofrutticoli non vendibili o scaduti privati delle confezioni (se non compostabili) e cassette o altri contenitori di piccole dimensioni in legno o cartone
200307	Rifiuti ingombranti	Mobili ed arredi dismessi similari a quelli domestici provenienti da uffici pubblici in genere diversi dai RAEE e non provenienti da manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN AREA PRIVATA

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento.....	56
Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute.....	56
Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.....	57
Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili.....	57
Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata.....	58
Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA.....	59
Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA.....	59
Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino.....	60
Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e.....	60
Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA.....	61
Articolo 11 - Controlli e sanzioni.....	61

Articolo 1 - Finalità generali e normativa di riferimento

1. Il presente Allegato disciplina:
 - a) le norme di comportamento nei confronti di manufatti in cemento-amianto (MCA) in area privata;
 - b) le procedure di rimozione e smaltimento di MCA in area privata;
 - c) gli obblighi e le sanzioni amministrative in caso di inadempienza;
2. La normativa di riferimento ai fini del presente Allegato comprende:
 - Legge n. 257 del 27 marzo 1992;
 - D.M. attuativo del 6 settembre 1994;
 - Legge Regionale 51/2013 (art. 9 bis).
 - D.G.R.T. n. 386 del 25/03/2019;

Articolo 2 - Definizione cemento-amianto e rischi per la salute

1. Il cemento-amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, "Eternit®", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolo e amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso. Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, al calore e all'usura.
2. La presenza di MCA non costituisce di per sé un rischio per la salute dei cittadini, poiché il rischio dipende da una probabilità di dispersione di fibre amiantifere in atmosfera e/o nel suolo. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. La dispersione si realizza a causa di una lunga (alcuni decenni) esposizione agli agenti atmosferici e/o di danneggiamenti umani.
3. Considerando che il materiale presente nel territorio comunale ha una vetustà di almeno 25 anni dal momento che la produzione di MCA è stata proibita a partire dal 1994, e che la maggior parte dei manufatti ha un'età superiore ai 30 anni, esiste un problema di natura igienico-sanitaria correlata alla vetustà dei materiali.
4. Pertanto, ai fini della tutela della salute dei cittadini, sia all'interno dell'edificio che nelle sue immediate vicinanze, si rende necessaria la valutazione, da parte dei proprietari dei medesimi manufatti, del potenziale rilascio di fibre che può essere correlata soltanto all'esame delle condizioni di manutenzione. Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura o manufatto è costituita da amianto.

Articolo 3 - Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto

1. Il presente articolo ha la finalità di definire le procedure per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione delle coperture, sulla valutazione di rischio per la salute e per fornire indicazioni sulle conseguenti azioni da adottare.
2. La Deliberazione 14 febbraio 2017, n. 7 del Consiglio della Regione Toscana, ha approvato l'indice di valutazione "Amleto - Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate", di cui all'Allegato A della citata delibera. Il metodo è applicabile principalmente alle coperture in cemento-amianto (CA).
3. L'indice di valutazione "Amleto", che si intende qui espressamente richiamato e facente parte integrante del presente Allegato, dovrà essere applicato dalla ditta incaricata o dal professionista incaricato dal cittadino per la valutazione dello stato di conservazione della copertura in CA e stabilire le conseguenti operazioni di bonifica.

Articolo 4 - Gestione di MCA in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di immobili

1. L'utente domestico è sottoposto all'obbligo, preventivamente all'esecuzione dei lavori o interventi nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), di verificare la presenza o assenza di MCA.
2. In caso di assenza di MCA, il proprietario è tenuto a presentare alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. o al progetto di manutenzione/ristrutturazione/demolizione, apposita dichiarazione firmata che attesti l'assenza di MCA ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. In caso di presenza di tali manufatti il proprietario può:
 - a) provvedere alla rimozione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Copia del piano di rimozione deve essere allegata alla documentazione progettuale da presentarsi alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze. Nel caso la rimozione venga effettuata direttamente dal proprietario, lo stesso dovrà dichiararlo per iscritto in detta documentazione.
 - b) decidere di mantenere il manufatto in loco e pertanto sussiste l'obbligo, prima di procedere con i lavori, di effettuare una valutazione delle condizioni di manutenzione del MCA e stimare il pericolo di un rilascio di fibre nell'ambiente, oltre a definire un programma di controllo periodico sul manufatto in questione, come previsto dal DM 06 settembre 1994.
4. La valutazione di cui al punto b) deve essere redatta e firmata da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale, seguendo la procedura descritta nell'art. 3 del presente Allegato. Per manufatti non rientranti nell'applicazione dell'indice "Amleto", possono comunque essere utilizzate altre procedure di valutazione utilizzando norme ufficiali approvate a livello nazionale o internazionale, esplicitamente dichiarate.

5. La valutazione deve essere allegata alla SCIA o al progetto.
6. Nel caso si intenda mantenere il manufatto in loco e la struttura sia adibita ad uso lavorativo con personale dipendente o comunque equiparato, la valutazione deve essere integrata da quanto previsto dall'art. 249 del D.Lgs. 81/08.

Articolo 5 - Requisiti per la rimozione diretta di MCA da aree di proprietà privata

1. I cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 06/09/1994 che, per quanto disciplinato nel presente Allegato, è la normativa tecnica di riferimento oltre a quanto disciplinato dall'art. 9bis della L.R.T. 51/2013 così come aggiunto dalla L.R.T. 55/2017 (linee guida amianto Delibera n. 378 del 9/4/2018 modificate con Delibera n. 386 del 25/3/2019).
2. In merito alla verifica dello stato di conservazione di MCA, il cittadino dovrà rivolgersi a un professionista o ad una ditta specializzata.
3. Dal momento in cui è rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, si renderà necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rilascio di fibre che, se inalate, possono causare malattie gravi all'uomo.
4. Di seguito i requisiti per la rimozione:
 - a) possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia (Eternit®) o resinoide (linoleum), in buono stato di conservazione e integri;
 - b) possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella 1 seguente:

Tabella 1 | MCA per i quali è consentita la rimozione/raccolta diretta da parte dei cittadini

Tipologia di materiale	Quantità massime
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	30 m ² di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario. Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti.
Serbatoi per acqua	Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)
Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)	300 kg
Pavimenti in piastrelle viniliche	30 m ² se non presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi

5. L'utente potrà conferire sino a tre volte all'anno rispettando per ogni conferimento i quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata.
6. I manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento- amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;
7. Possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.

Articolo 6 - Autorimozione di modeste quantità di MCA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Allegato, il cittadino può provvedere personalmente a trattare l'amianto per poi richiedere il ritiro al soggetto responsabile della raccolta dei rifiuti (di seguito, per brevità, "Gestore"). In questo caso non occorrono autorizzazioni da parte del cittadino, è il Gestore che effettua la notifica di trasporto alla Autorità Sanitaria territorialmente competente. L'intervento di rimozione e di confezionamento deve essere effettuato autonomamente dal cittadino senza l'ausilio di ditte terze (edili, artigiani, servizi o altro).
2. Prima di procedere, il cittadino dovrà ritirare il kit di autorimozione amianto presso il Gestore con tutti i dispositivi di protezione e, durante la loro rimozione, seguire accuratamente le istruzioni contenute nella citata DGRT n°386 del 25/03/2019 e nell'informativa del Gestore. Il kit autorimozione amianto viene consegnato previa prenotazione, con un costo assolto con le modalità previste dal Gestore, e contiene tutto il materiale necessario per consentire all'utente di effettuare l'operazione di confezionamento nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e garantire la correttezza del confezionamento dei materiali.

Articolo 7 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA

1. Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento-amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in Tabella 1;
2. I manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti facenti parte del nucleo familiare del proprietario, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da rapporto di amicizia con il proprietario).
3. Il proprietario richiedente deve essere iscritto nei ruoli della tassa sui rifiuti.

Articolo 8 - Procedure di rimozione e smaltimento nei casi in cui non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino

1. Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagiati o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti indicati negli articoli precedenti.
2. Ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, la copertura o altro manufatto di amianto, in quanto rifiuto speciale pericoloso quando viene rimosso, deve essere correttamente smaltito secondo le normative di legge in vigore.

Articolo 9 - Requisiti e compiti della/e impresa/e

1. L'impresa incaricata di svolgere gli interventi di bonifica dovrà:
 - a) essere iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio per l'esercizio dell'attività inerente il settore in parola;
 - b) essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività della Categoria 10A e 10B "Bonifica dei beni contenenti amianto" e Categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi";
 - c) essere iscritte al SISTRI in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi;
 - d) possedere le capacità tecnico-professionali inerenti il settore di attività di che trattasi e, in particolare, i lavoratori impegnati nei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 257/2006 e del Testo Unico Sicurezza, devono essere informati circa i rischi connessi all'attività svolta e formati, mediante partecipazione a corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione.
 - e) effettuare un sopralluogo preventivo per la verifica dei lavori da realizzare;
 - f) redigere e consegnare all'utente un dettagliato preventivo di spesa che risulterà vincolante ai fini della fatturazione;
 - g) provvedere alla redazione e notifica alla Autorità Sanitaria territorialmente competente dei piani di bonifica per la rimozione/smaltimento del materiale contenente amianto e consegnarne al privato copia timbrata per ricevuta dalla Autorità Sanitaria territorialmente competente;
 - h) effettuare nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto la rimozione, il trasporto e lo smaltimento o solo il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata;
 - i) fornire ad ogni utente la documentazione attestante il corretto smaltimento dell'amianto.

Articolo 10 - Documentazione richiesta per rimozione MCA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e del relativo regolamento di attuazione D.M. 06.09.1994, in presenza di un manufatto in presunto cemento-amianto, l'Amministrazione invita a trasmettere alla Direzione Ambiente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente documentazione:
 - a) in caso di manufatto NON contenente amianto, verrà richiesta, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, una dichiarazione a cura del proprietario che il manufatto non contiene amianto corredata da analisi e fotografie;
 - b) manufatto con la presenza di amianto:
 - i. relazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale relativa ai materiali costitutivi, al presunto anno di messa in opera, alle dimensioni, all'attuale stato di manutenzione, al programma di controllo e manutentivo, agli eventuali interventi di bonifica proposti secondo l'Allegato del D.M.06/09/1994 ;
 - ii. il nominativo del responsabile dell'attività manutentive;
 - iii. valutazione del rischio ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nel caso di possibile esposizione di lavoratori dipendenti;
 - iv. documentazione fotografica idonea ad illustrare la situazione descritta.
 - v. in base agli esiti della suddetta relazione tecnica, comunicare le modalità e i tempi di intervento per la bonifica e/o rimozione del manufatto. Nel caso in cui non sia necessario un intervento di bonifica perché il manufatto rientra nella fattispecie di cui al punto 2 - 2a "*Integro non suscettibile di danneggiamento*" dell'allegato del D.M. Sanità 06/09/1994, si richiede una relazione dello stato di conservazione del manufatto con cadenza massimo biennale
2. Trascorso il termine assegnato, l'Amministrazione provvederà ad avviare regolare procedimento amministrativo avente per oggetto l'eventuale rimozione del MCA.

Articolo 11 - Controlli e sanzioni

1. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in ordine al presente Allegato sono di competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, del Corpo di Polizia Municipale, dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAT).
2. La gestione degli esposti provenienti da lavoratori o da cittadini relativamente ad ambienti di lavoro o all'attività di rimozione e bonifica è di competenza delle strutture organizzative di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Autorità Sanitaria che informano, se del caso, i competenti uffici comunali o ARPAT.
3. La gestione di esposti, segnalazioni e richieste di informazioni che riguardano ambienti di vita è di competenza del Comune, che si avvale del Corpo di Polizia Municipale e/o

dell'Autorità Sanitaria in particolare per quanto riguarda la verifica della valutazione dello stato di conservazione dei MCA, e di ARPAT per quanto riguarda la corretta classificazione e smaltimento del rifiuto.

4. Gli organi accertatori competenti provvedono ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare alla Direzione Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi effettuati nonché di eventuali misure da adottare.
5. Fatti salvi gli obblighi e le sanzioni previsti dalla Legge n. 257 del 27 marzo 1992, se il Comune di Firenze prescrive, tramite procedimento avviato con istanza di parte o d'ufficio, la bonifica di MCA situati in aree private del territorio comunale, e il cittadino responsabile non ottempera, è disposta l'applicazione a suo carico della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 nella misura da stabilire con successivo provvedimento, per ogni singola inadempienza posta in essere dal cittadino.
6. Proporzionalmente al grado di urgenza della bonifica, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Allegato, l'Amministrazione potrà intervenire con congruo provvedimento in danno del cittadino che rimanga inerte a fronte della necessità di intervento.
7. Il cittadino è tenuto a mantenere nel luogo e nel mezzo di trasporto dove è avvenuta la bonifica copia della documentazione inerente la stessa ed a esibirla a richiesta agli organi preposti al controllo.

Ora:16,49

Verbale: 570

ORDINE DEL GIORNO N. 1009/2020

OGGETTO: Un piano per i cestini e per i cestoni - " - Collegato alla delib. 2020/323:
"Approvazione nuovo Regolamento per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti urbani
assimilati"

Proponenti: Moro Bundu, Palagi

16.49: Interviene Milani Luca informa l'aula che sono stati presentati 6 odg

16.50: Interviene Palagi Dmitrij presenta gli odg 5 e 6; ritira gli ordini del giorno dal n. 1
al n. 4

16.53 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

16.54: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti
Enrico,De Blasi Roberto,Di Puccio Stefano,Draghi Alessandro,Felleca Barbara,Fratini
Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Monti Maria
Grazia,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli
Massimiliano,Razzanelli Mario,Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea,Bussolin Federico,Cellai Jacopo

Allegato n. 1: odg 1009/2020 - approvato



ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 570

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Ordine del Giorno N. 2020/01009

ARGOMENTO N 570

Oggetto: Un piano per i cestini e per i cestoni - Collegato alla Proposta di Del. 2020/323 "Approvazione nuovo Regolamento per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti urbani assimilati"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Donata Bianchi, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Antonella MORO BUNDU
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Roberto DE BLASI	Massimiliano PICCIOLI
Stefano DI PUCCIO	Mario RAZZANELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Emanuele COCOLLINI	Antonio MONTELATICI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

ASCOLTATA la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;

VISTO quanto previsto dall'Art. 42 del Regolamento;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di fare adottare dal gestore un apposito Piano urbano della raccolta dei piccoli rifiuti, con particolare attenzione alle necessità dell'utenza debole di ogni categoria, da pianificarsi complessivamente con l'Amministrazione comunale, andando ad aumentare significativamente i cestini e i cestoni oggi presenti e facendo sì che non interferiscano in alcun modo con l'uso dei marciapiedi.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	23:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	3:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai,

essendo presenti 26 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:16.54

Verbale: 570

ORDINE DEL GIORNO n. 1010/2020

OGGETTO: Tracciabilità dei rifiuti provenienti dal verde - Collegato alla delib. 2020/323:
"Approvazione nuovo Regolamento per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti urbani
assimilati"

Presentato da Moro Bundu e Palagi

16.54 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 4

16.54: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri
Leonardo,Conti Enrico,De Blasi Roberto,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini
Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Monti Maria
Grazia,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli
Massimiliano,Sparavigna Laura

Astenuti

Bocci Ubaldo

Non Votanti

Asciuti Andrea,Bussolin Federico,Cellai Jacopo,Draghi Alessandro

Allegato n. 1: odg 1010/2020 - approvato

Allegato n. 2: odg 1011/2020 - ritirato

Allegato n. 3: odg 1012/2020 - ritirato

Allegato n. 4: odg 1013/2020 - ritirato

Allegato n. 5: odg 1014/2020 - ritirato



ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 570

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Ordine del Giorno N. 2020/01010

ARGOMENTO N 570

Oggetto: Tracciabilità dei rifiuti provenienti dal verde - Collegato alla Proposta di Del. 2020/323 "Approvazione nuovo Regolamento per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti urbani assimilati"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Donata Bianchi, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Alessandro Emanuele DRAGHI
Benedetta ALBANESE	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Maria Grazia MONTI
Federico BUSSOLIN	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Emanuele COCOLLINI	Antonio MONTELATICI
Mimma DARDANO	Mario RAZZANELLI
Marco DEL PANTA	Mirco RUFILLI
Maria Federica GIULIANI	Luca TANI
Michela MONACO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

ASCOLTATA la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di avviare un confronto con le competenti commissioni consiliari, al fine di poter avere in tempi rapidi un quadro preciso di tracciabilità dei rifiuti provenienti dal verde (materiale di risulta del verde) al fine di poter intraprendere un percorso capace di guardare alla cosiddetta *carbon neutrality*.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	1:	Ubaldo Bocci,
non votanti	4:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi,

essendo presenti 27 consiglieri

ESITO: Approvata



COMUNE DI FIRENZE
5 OTT 2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>1011</u>

ALLEGATO N. <u>2</u>
ARGOMENTO N. <u>570</u>

SINISTRA PROGETTO COMUNE

ORDINE DEL GIORNO 1 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. 2020 / 00323, avente per oggetto "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni" -

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: buone pratiche e rifiuti zero

(odg.01)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;


Visto quanto stabilito all'Articolo7, comma 3.

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ad adottare / fare adottare il protocollo di gestione dei rifiuti ZERO WASTE (Rifiuti Zero).

La Consigliera, Antonella Bundu

Il Consigliere, Dmitrij Palagi


DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA BUNDU + PALAGI
IL 5.10.2020

N.1



COMUNE DI FIRENZE
5 OTT 2020
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / Ordine del Giorno N. 1012

ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 570

SINISTRA PROGETTO COMUNE

ORDINE DEL GIORNO 2 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. 2020 / 00323, avente per oggetto "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni" -

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: buone pratiche e rifiuti zero

(odg.02)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;

Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;

Evidenziato in particolare quanto all'Articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nonché quanto all'Articolo 7, comma 3;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


A portare nelle sedi opportune l'istanza di chiusura e smantellamento dell'impianto di CASE PASSERINI nella configurazione attuale, prevedendo la bonifica del sito della discarica e indirizzando le strategie e gli investimenti nella direzione di un moderno impianto di selezione, trasformazione e recupero nel quadro della strategia ZERO WASTE.

La Consigliera,

Antonella Bundu

Il Consigliere,

Dmitrij Palagi

 DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA BUNDU + PALAGI
IL 5.10.2020

N. 2



COMUNE DI FIRENZE	
05/10/20	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Spese I.C.C. 1010 N. _____	1013

ALLEGATO N.	4
ARGO. N. 1020 N.	570

SINISTRA PROGETTO COMUNE

ORDINE DEL GIORNO 3 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio n. 2020 / 00323, avente per oggetto "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni" -

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: nuovo lavoro e rifiuti zero

(odg.03)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;
Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;
Evidenziato in particolare quanto all'Articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nonché quanto all'Articolo 7, comma 3, all'Articolo 8, all'Articolo 35 e all'Articolo 39;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A portare nelle sedi opportune l'istanza di favorire la nascita di cooperative sociali e/o di imprese sociali per l'implementazione di nuove e/o ulteriori azioni economicamente sostenibili di selezione, trasformazione e recupero dei rifiuti come materie prime-secondo nel quadro del totale riuso e dell'adozione di strategie ZERO WASTE.

La Consigliera,
Antonella Bundu
Il Consigliere,
Dmitrij Palagi

DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA BUNDU + PALAGI
IL 5.10.2020

N.3



COMUNE DI FIRENZE
05/10/20
Interrogazione n. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. / RIS. N. 1016

ALLEGATO N. 5
ARGOMENTO N. 570

SINISTRA PROGETTO COMUNE

ORDINE DEL GIORNO 4 - Proposta di Deliberazione per il Consiglio 2020/00323, avente per oggetto "Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed Assimilati - Abrogazione Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazioni n. 1316 del 29.6.1989 e successive modifiche ed integrazioni" -

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Oggetto: per un aumento generalizzato dei controlli in materia ambientale con l'aiuto della Regione (odg.04)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto alla proposta di Deliberazione;
Ascoltata la relazione illustrativa proposta dall'Amministrazione;
Visto quanto previsto al TITOLO III del Regolamento di cui sopra;
Richiamato quanto alle Leggi regionali n. 30/2015 e n.81/2000;
Visti gli artt. 118 e 123 della Costituzione;

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Di farsi promotrice quanto prima presso la Regione Toscana affinché sia celermente avviato un procedimento di revisione normativa che permetta di ampliare le competenze delle GAV, di cui alla Legge regionale n.30/2015, affinché possano essere utilmente impiegate in ogni porzione del territorio toscano per ogni possibile ulteriore impiego in materia di controlli ambientali, anche a supporto delle polizie locali e degli ispettori ambientali dei soggetti gestori.

La Consiglieria,
Antonella Bundu
Il Consigliere,
Dmitrij Palagi

DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA BUNDU + PALAGI
IL 5.10.2020

N.6

Ora:16.55

Verbale: 571

N.Arg.: 10

DELIBERAZIONE N.: 2020/00350

OGGETTO: Atto ricognitivo e conclusivo della convenzione urbanistica del 30.05.2014 sottoscritta tra Comune di Firenze ed Esselunga SpA in attuazione del piano urbanistico esecutivo in località Galluzzo | approvazione schema di convenzione

Soggetto/i proponente/i: Cecilia Del Re

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole - 16/09/2020

16.54: Interviene Milani Luca

16.55: Interviene Del Re Cecilia

17.05: Interviene Milani Luca

17.05: Interviene Masi Lorenzo

17.08: Interviene Milani Luca

17.08: Interviene Cellai Jacopo

17.08: Entra in aula Giuliani M. Federica

17.13: Interviene Milani Luca

17.13: Interviene Pampaloni Renzo

17.17: Interviene Milani Luca

17.17: Interviene Del Re Cecilia per replica

17.21 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

17.21: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,Dardano Mimma,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani M. Federica,Innocenti Alessandra,Milani Luca, Monti Maria Grazia,Moro Bundu Antonella,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Ruffilli Mirco,Sparavigna Laura

Contrari

Asciuti Andrea,Bussolin Federico,Cellai Jacopo,De Biasi Roberto,Draghi Alessandro,Masi Lorenzo, Montelatici Antonio,



ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 571

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00037 (PROPOSTA N. 2020/00350)

ARGOMENTO N.571

Oggetto: Atto ricognitivo e conclusivo della convenzione urbanistica del 30.05.2014 sottoscritta tra Comune di Firenze ed Esselunga SpA in attuazione del piano urbanistico esecutivo in località Galluzzo | approvazione schema di convenzione

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14.42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Donata Bianchi, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCCOLLINI	Mario RAZZANELLI
Marco DEL PANTA	Luca TANI
Michela MONACO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:

D Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);

L 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

Premesso che

1. in data **21.07.2011** tra il Comune e la Società Esselunga SpA (di seguito anche solo *Esselunga*) è stata sottoscritta (ai rogiti del notaio Barbara Pieri rep. 9.477 racc. 5.787) la convenzione finalizzata alla realizzazione del piano urbanistico esecutivo in località Galluzzo (di seguito anche solo *PUE Esselunga*), approvato, unitamente allo schema di convenzione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2010/C/00017 del 10.05.2010; lo schema di convenzione, prima della sottoscrizione, era stato modificato per aspetti relativi alla realizzazione dei parcheggi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00039 del 11.07.2011;
2. la convenzione prevedeva in particolare all'**articolo 5, comma 3, la facoltà** per il Comune di "**proporre la realizzazione di un parcheggio pubblico di superficie da individuarsi**" a propria cura "**nell'ambito di una valutazione complessiva dell'area commerciale compresa tra la località Due Strade ed il centro storico del Galluzzo**", con impegno da parte di Esselunga di "**corrispondere al Comune la somma necessaria ad attuare la procedura espropriativa delle aree eventualmente individuate e a progettare e realizzare il parcheggio così individuato fino alla sua completa realizzazione**";
lo stesso articolo della convenzione prevedeva altresì che "**Nel caso in cui il Comune decida la realizzazione del parcheggio pubblico in località compresa tra le Due Strade ed il centro storico del Galluzzo, lo stesso Comune si impegna a dare in concessione per un periodo di 90 anni, eventualmente rinnovabile, secondo il valore che sarà stimato dall'amministrazione comunale, il diritto di superficie dell'area su cui insiste il parcheggio interrato di cui alla lettera f2) del punto 2 dell'art. 5 (limitatamente alla superficie interrata con esclusione dell'area soprastante che comunque rimane nella disponibilità del Comune)** [si tratta del parcheggio sottostante l'area verde contigua alla struttura commerciale Esselunga Galluzzo, n.d.r.]. *La Società si impegna sin da ora ad accettare tale concessione.*";
3. in data **11.03.2013** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00014 il Comune ha approvato la variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio pubblico alle Due Strade fra via Poccetti e via Senese, **esercitando in tal modo la facoltà prevista nel comma 3 dell'articolo 5** della convenzione, citato al punto precedente; la previsione urbanistica è stata recepita nel Regolamento Urbanistico con la scheda *ATs 04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade*;
4. in data **30.05.2014** è stata stipulata (ai rogiti del Notaio Pieri, rep. 10.970, racc. 6.903), una **nuova convenzione** fra Comune ed Esselunga, sostitutiva della precedente, in seguito ad una variante al PUE Esselunga, approvata, unitamente allo schema della nuova convenzione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00008 del 17.02.2014 avente ad oggetto *Approvazione variante al PRG per realizzazione di una rotatoria stradale in via Senese con contestuale variante al piano urbanistico esecutivo Esselunga, località Galluzzo (LR 1/2005 art.17)*;
5. nella convenzione 30.05.2014 con l'art. 5, comma 3, il Comune, preso atto della decisione di far realizzare il parcheggio in località Due Strade, ha confermato l'impegno alla costituzione del diritto di superficie già stabilito dalla precedente convenzione (riportato al precedente punto 2) ed ha specificato che "**Il Comune e la Società stabiliscono concordemente che si procederà alla cessione di detto diritto di**

superficie immediatamente dopo il collaudo del parcheggio da realizzare in località Due Strade. Al momento della cessione di detto diritto di superficie verrà versato da parte della società il relativo corrispettivo”;

6. il complesso iter che ha visto Esselunga impegnata nell'elaborazione del progetto del suddetto parcheggio pubblico delle Due Strade finalizzata al rilascio della autorizzazione paesaggistica si è concluso con la comunicazione del diniego definitivo da parte della Sovrintendenza competente (19.03.2018 con prot. 1249), e pertanto, stante l'oggettiva e conclamata impossibilità di realizzare il parcheggio delle Due Strade:
 - Esselunga ha presentato il computo metrico estimativo del parcheggio delle Due Strade finalizzato a determinare l'importo da corrispondere in alternativa alla realizzazione del medesimo (117865, 117891, 117895, 117900 e 117905 del 05.04.2019), su cui la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con prot. 231559/2019 ha emesso valutazione economica per un importo di € 1.640.930,03;
 - il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2019/C/00053 del 23.09.2019, ha approvato la variante (di medio termine/01) al Regolamento Urbanistico con la quale, è stata eliminata l'area di trasformazione “ATs 04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade” riportandola conseguentemente alla disciplina ordinaria prevista per il sub-sistema di appartenenza;

Preso atto, quanto agli obblighi derivanti dalla convenzione del 30.05.2014, che:

1. risultano ad oggi **eliminati** da un lato l'obbligo del Comune alla costituzione del **diritto di superficie** dell'area su cui insiste il parcheggio interrato, dall'altro la corrispondente aspettativa di Esselunga alla costituzione del diritto di superficie, con conseguente caducazione dell'obbligo a versare il relativo corrispettivo, fermo restando l'impegno di Esselunga a garantire in via definitiva la manutenzione e la gestione di tale parcheggio interrato, nonché la manutenzione e la gestione del verde pubblico soprastante;
2. la mancata realizzazione del parcheggio delle Due Strade per le motivazioni ampiamente esposte comporta la conseguente corresponsione da Esselunga al Comune dell'importo di € 1.640.930,03 in alternativa alla realizzazione del medesimo;
3. **i restanti impegni assunti da Esselunga risultano tutti assolti;**

Preso altresì atto che il Direttore Generale, in esito ad interlocuzioni dell'Assessore all'urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi con il Quartiere e le Direzioni comunali coinvolte, ha indicato con nota del 06.08.2020 (prot. GA 205714) gli interventi prioritari da progettare ed eseguire a cura del Comune con la somma risultante dalla mancata realizzazione del parcheggio delle Due Strade, così come in dettaglio riportato nello schema di convenzione in **allegato A** (art. 2);

Considerato che, per quanto sopra specificato, si rende necessario provvedere alla stipula di un **atto convenzionale ricognitivo e conclusivo della suddetta convenzione urbanistica i cui effetti, con la stipula del medesimo, dovranno intendersi pertanto esauriti;**

Visto pertanto lo schema di convenzione, elaborato dal Servizio Pianificazione urbanistica e condiviso da Esselunga con PEC del 07.08.2020 (prot. GA 206771/2020), **allegato A** integrante e sostanziale del presente provvedimento, al quale si rinvia per l'illustrazione dettagliata di presupposti, motivazioni e contenuti e, altresì, per l'accurata illustrazione di ogni aspetto dell'iter procedimentale;

Dato atto che ogni documento citato, seppur non allegato, è conservato tramite acquisizione a protocollo unificato del Comune | *Sigedo* ai numeri di registrazione indicati;

Ritenute condivisibili le considerazioni sopra esposte e considerato l'interesse pubblico nel procedere all'approvazione dello schema di convenzione in oggetto al fine di acquisire le risorse necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche ritenute prioritarie nella menzionata nota del Direttore Generale;

Preso atto in ordine al presente provvedimento del **parere di regolarità tecnica** reso dal Direttore della Direzione Urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del D Lgs 267/2000, nonché del **parere di regolarità contabile** reso ai sensi della medesima norma, precisando che, per i contenuti degli obblighi previsti dallo schema di accordo da stipularsi, sussistono riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

D E L I B E R A

1. Di approvare il documento denominato *Atto ricognitivo e conclusivo della convenzione urbanistica Notaio Barbara Pieri del 30 maggio 2014 repertorio 10970 sottoscritta tra Comune di Firenze ed Esselunga SpA in attuazione del PUE Esselunga Galluzzo | schema di convenzione*", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. Di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, provvederà, per il Comune di Firenze, la Direzione Urbanistica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 07/08/2020	Il Dirigente/Direttore Stefania Fanfani
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/08/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro Bundu, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
------------	-----	--

contrari	7:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonio Montelatici,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	25/08/2020	11/09/2020	16/09/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

**- ALL. A ATTO RICOGNITIVO E CONCLUSIVO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
NOTAIO BARBARA PIERI DEL 30 MAGGIO 2014 REPERTORIO 10970 SOTTOSCRITTA
TRA COMUNE DI FIRENZE ED ESSELUNGA SPA IN ATTUAZIONE DEL PUE
ESSELUNGA GALLUZZO - SCHEMA DI CONVENZIONE**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Atto ricognitivo e conclusivo della convenzione urbanistica Notaio Barbara Pieri del 30 maggio 2014 repertorio 10970 sottoscritta tra Comune di Firenze ed Esselunga SpA in attuazione del PUE Esselunga Galluzzo | schema di convenzione

L'anno duemilaventis, il giorno in avanti a me Dott., Notaio in
....., iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

si sono costituiti:

- **Comune di Firenze**, rappresentato da, nato/a a il, in qualità di Direttore pro tempore del COMUNE DI FIRENZE, domiciliato/a per la carica in Firenze, ove in appresso, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, con sede in Firenze, piazza della Signoria, codice fiscale 01307110484, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c), e art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato/a dall'art. 58 del vigente Statuto Comunale e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, nonché da decreto del Sindaco n. del 2019 (di seguito, anche "Comune");

- **Esselunga SpA**, società per azioni con un unico socio, con sede in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, capitale sociale interamente versato, Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 01255720169, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza, Lodi con il numero Repertorio Economico Amministrativo MI-1063068, Partita IVA 04916380159, rappresentata da, nato a il, Codice fiscale:, domiciliato per la carica.....il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della stessa Società munito degli occorrenti poteri, giusta l'atto di conferimento di poteri ai rogiti Notaio di in data repertorio numero/..... registrato a in data al numeroserie 1T depositato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi in data protocollo numero ed iscritto il e che pertanto non si allega al presente atto ai sensi dell'articolo 36 comma 5 ter del D.L. 179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 22 che modifica l'art. 51 della Legge Notarile (di seguito denominata "Società" o "Esselunga");

- **UBI LEASING S.P.A.**, società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane Scpa, con sede legale in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 74, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 01000500171, capitale sociale Euro 641.557.806,00 (seicentoquarantunomilionicinquecentocinquantasettemilaottocentosei virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. 223920 del R.E.A. di Brescia, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 e all'Elenco Speciale delle società finanziarie ex art. 107 D. Lgs. 385/93 al n. 25043, in persona dimunito dei necessari poteri in forza di (di seguito denominata "UBI Leasing").

Detti Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri lo Notaio sono certo,

Premesso che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 877/131 del 28 luglio 2000, di approvazione del Piano di Settore del commercio, sull'area ubicata in Firenze, località Galluzzo, in corrispondenza con l'incrocio con via delle Bagnese, già destinata dall'allora PRG per la sua maggior parte a zona E sottozona E1 entro il parco storico della collina, e per la parte residuale a zona F, sottozona F3 veniva individuata la localizzazione di una Media Struttura di Vendita (MSV), precisandosi che per tale previsione – attuabile mediante il trasferimento di altra MSV – si sarebbe fatto luogo ad una apposita variante urbanistica;
2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 681 del 29 settembre 2003 veniva avviato – attraverso il percorso dell'Accordo di pianificazione di cui all'articolo 36 della Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 1995 – il procedimento per la formazione della variante all'allora vigente PRG e con deliberazione consiliare n. 81/456 del 25 luglio 2005 veniva adottata – previa ratifica dell'intesa preliminare sottoscritta dai legali rappresentanti del Comune e della Provincia di Firenze – la variante urbanistica di cui trattasi;
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/596 del 24 settembre 2007 è stato definitivamente ratificato l'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 3 agosto 2007 tra Comune di Firenze e Provincia di Firenze ed approvata definitivamente la variante urbanistica da attuarsi mediante Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), relativa all'area di proprietà della Società, la cui destinazione è stata modificata per la sua maggior parte in zona terziaria-commerciale D sottozona D4 (terziaria-commerciale di nuovo impianto) e per la parte residuale in zona F, sottozona F3, "verde di corredo stradale"; dell'approvazione della variante è stata data notizia sul BURT n. 43 del 24 ottobre 2007;
4. la Società il 21 dicembre 2007 ha protocollato con il numero prot. 2213/2007, presso la Segreteria dell'Assessorato all'Urbanistica, il progetto di PUE che è stato adottato e poi approvato dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 2009/C/00015 del 16 febbraio 2009 e n. 2010/C/00017 del 10 maggio 2010, dandosene notizia rispettivamente sul BURT n. 16 del 22 aprile 2009 e sul BURT n. 23 del 09 giugno 2010;
5. in data 21 luglio 2011 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale e la Società specifica convenzione ai rogiti del notaio Barbara Pieri rep. 9477 raccolta 5787, in data 28 luglio 2011 è stato rilasciato il permesso di costruire n.36 (rif. B.4141/2009) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e in data 9 agosto 2011 è stato rilasciato il permesso di costruire n.38 (rif. B.3969/2010) per la realizzazione della struttura commerciale, i cui lavori sono iniziati il 30 novembre 2011;
6. la convenzione sottoscritta in data 21 luglio 2011 prevedeva all'articolo 5, comma 3, la possibilità, da parte del Comune di Firenze, di proporre la realizzazione di un parcheggio pubblico di superficie da individuarsi a cura del Comune, nell'ambito di una valutazione complessiva dell'area commerciale compresa tra la località Due Strade ed il centro storico del Galluzzo, con impegno da parte di Esselunga di corrispondere al Comune la

somma necessaria ad attuare la procedura espropriativa delle aree eventualmente individuate ed a progettare e realizzare il parcheggio così individuato fino alla sua completa realizzazione;

7. in data 11 marzo 2013 con deliberazione n. 2013/C/00014 pubblicata sul BURT n. 17 del 24 aprile 2013 è stata approvata la variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Due Strade posto all'intersezione fra via Poccetti e via Senese. In tal modo l'Amministrazione ha esercitato l'opzione prevista nel comma 3 dell'articolo 5 della convenzione del 21 luglio 2011 con la quale ha deciso di far realizzare alla società Esselunga un parcheggio pubblico di superficie in località Due Strade; tale previsione urbanistica è stata recepita nel Regolamento Urbanistico con la scheda ATs 04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade;

8. in data 5 dicembre 2013 Esselunga ha presentato al Comune di Firenze istanza volta ad ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica per le opere di realizzazione del suddetto parcheggio pubblico in località Due Strade;

9. in data 3 febbraio 2014 con lettera prot. GP24955/2014 il Responsabile del Procedimento della U.O.S. Paesaggistica per il Progetto 9182/2013 ha comunicato l'esito della Commissione per il Paesaggio che, nella seduta del 29.01.2014 con decisione n. 82, ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla realizzazione del parcheggio pubblico di superficie in località Due Strade: "La Commissione per il Paesaggio, preso in esame il progetto dopo aver sentita l'illustrazione dell' Arch. Federico Gurrieri, considerato l'alto valore paesaggistico dell'area e l'impatto su di essa dell'intervento, sospende il giudizio richiedendo un incontro con la Direzione Mobilità per valutare la possibilità di soluzioni alternative che consentano il sostanziale mantenimento della pregevole morfologia della Via Senese e la riduzione dell'impatto nella parte alta dell'area.";

10. in data 19 febbraio 2014 ha avuto luogo un incontro tecnico con la Commissione del Paesaggio e i tecnici della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze durante il quale sono state illustrate le criticità progettuali del parcheggio in località Due Strade;

11. in data 30 maggio 2014 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione comunale e la Società ulteriore convenzione ai rogiti del notaio Barbara Pieri rep. 10970 raccolta 6903 con la quale, tra le altre pattuizioni:

a) la Società si è obbligata a progettare e realizzare il parcheggio pubblico di superficie in località Due Strade all'intersezione tra via Poccetti e via Senese avente superficie indicativa di circa mq 12.000 (dodicimila) come meglio risulta nella Tavola allegata sotto la lettera "B" a detta convenzione del 30 maggio 2014. L'importo presunto di detta opera ammonta a € 1.792.000.000,00 (un milione settecento novantaduemila/00). Tale importo deriva da una stima sommaria; l'importo definitivo sarebbe stato poi quello risultante dal computo metrico estimativo sul quale avrebbero reso parere di congruità gli Uffici comunali competenti al momento dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica. La Società si è obbligata inoltre a corrispondere al Comune la somma necessaria ad attuare la procedura espropriativa dell'area interessata;

b) il Comune, avendo deciso di realizzare il parcheggio pubblico in località Due Strade, si è impegnato a dare in concessione per un periodo di 90 anni, eventualmente rinnovabile, secondo il valore stimato dall'Amministrazione Comunale, il diritto di superficie dell'area su cui insiste il parcheggio interrato, nel frattempo realizzato a cura e spese di Esselunga, ubicato sotto l'area a verde pubblico di proprietà comunale

all'interno del PEEP '92 "Comparto 11 – via Senese", catastalmente identificata nel foglio di mappa 148/B dalla particella n. 1266 (limitatamente alla superficie interrata con esclusione dell'area soprastante che comunque rimane nella disponibilità del Comune) e la Società si è impegnata ad accettare tale concessione. Il Comune e la Società hanno inoltre stabilito concordemente che si sarebbe proceduto alla cessione del diritto di superficie dell'area relativa al parcheggio interrato immediatamente dopo il collaudo del parcheggio da realizzare in località Due Strade;

12. a tal fine, la Direzione Urbanistica del Comune con nota prot. 62979 del 12.12.2013 ha richiesto alla Direzione Patrimonio Immobiliare la stima del diritto di superficie del parcheggio interrato di cui al punto precedente;

13. in data 11 agosto 2014 il Comune di Firenze ha trasmesso ad Esselunga il diniego al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica (prot. 1435 dell'11.08.2014) che richiama il parere contrario della Soprintendenza (prot. 13551 del 10.07.2014 e prot. 15207 del 06.08.2014), da imputarsi anche al fatto che le richieste fatte in sede di rilascio del parere ad Esselunga e ai suoi progettisti da parte della Commissione del Paesaggio sono risultate a tutti gli effetti molto difficilmente perseguibili e non armonizzabili con le oggettive e cogenti richieste delle Direzioni Mobilità ed Urbanistica del Comune di Firenze;

14. In successivi numerosi incontri tenuti presso i competenti uffici del Comune di Firenze tra il 10 ottobre 2014 ed il 13 giugno 2017 sono state proposte da Esselunga soluzioni progettuali alternative onde rendere il costruendo parcheggio e l'annessa viabilità maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e dei luoghi;

15. in data 17 ottobre 2017 con prot. GA322275/2017 è stato consegnato al Comune di Firenze ulteriore progetto per la richiesta della necessaria Autorizzazione Paesaggistica;

16. in data 8 novembre 2017 la Commissione Comunale per il Paesaggio con parere n° 1519 relativo al progetto di realizzazione del parcheggio *"ritiene che l'intervento proposto – per entità, caratteristiche costruttive e materiali usati – sia compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, ponendosi in corretta relazione con lo stato dei luoghi e con l'aspetto esteriore dell'edificio e pertanto esprime parere favorevole"*, inviandone il giorno successivo comunicazione in Soprintendenza per il parere di competenza;

17. in data 23 gennaio 2018 è stato effettuato un sopralluogo tecnico alla presenza della Soprintendenza, della Commissione Paesaggio del Comune di Firenze e della Esselunga nel corso del quale viene esposta l'importanza della realizzazione del parcheggio pubblico in località Due Strade, tanto da essere stato oggetto di specifica variante di PRG, con redazione di ben nove versioni progettuali diverse in modo da conciliare tutte le varie esigenze;

18. in data 19 marzo 2018 con prot. 1249 la Soprintendenza, pur prendendo atto del parere favorevole del Comune n.1519 rilasciato in data 8 novembre 2017, ha comunicato il diniego al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, richiamando vari contrasti con la Scheda di Vincolo lettera C sezione 4 del Piano Paesaggistico Regionale, richiamando la procedura di assoggettabilità alla VAS espletata nel 2011, e suggerendo di riconfigurare la proposta in termini sostanziali, in quanto la trasformazione urbanistica proposta, per

localizzazione, tipologia, dimensioni, soluzione plani-volumetrica, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche non è compatibile paesaggisticamente con il contesto d'inserimento e identificando infine altre possibili aree a ridosso della via Senese, già antropizzate, da riqualificare e rifunzionalizzare a parcheggio ;

19. con note acquisite ai prot. 117865, 117891, 117895, 117900 e 117905 del 5 aprile 2019, Esselunga ha inviato al Comune di Firenze, per la necessaria verifica di congruità, il progetto completo del Parcheggio delle Due Strade, comprensivo degli elaborati grafici e redazionali, oltre che del quadro economico, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari, onde dare corso, preso atto del diniego dell'Autorizzazione paesaggistica di cui al punto che precede, alla corresponsione della monetizzazione in alternativa alla realizzazione del parcheggio originariamente previsto, il tutto come dettagliatamente espresso nel prosieguo, su cui la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con prot. 231559/2019 ha emesso valutazione economica per un importo di € 1.640.930,03. Con nota prot. 150010/2020 la Direzione Urbanistica ha richiesto alle Direzioni comunali competenti la verifica di interesse alla realizzazione di opere di riqualificazione di spazi/attrezzature pubblici esistenti e/o potenziamento delle dotazioni ecologiche, impiegando il suddetto importo;

20. con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili n. 3240 del 2 luglio 2018 è stato approvato il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da Esselunga in esecuzione della citata convenzione;

21. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2019/C/00053 del 23 settembre 2019, il Comune di Firenze ha approvato con procedura semplificata la variante di medio termine/01 al Regolamento Urbanistico con la quale, stante l'oggettiva e conclamata impossibilità di realizzare il parcheggio delle Due Strade, viene modificata la tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti del Regolamento Urbanistico" eliminando l'area di trasformazione "ATs 04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade" e riportando conseguentemente l'area alla disciplina ordinaria prevista per il sub-sistema di appartenenza;

22. la Direzione Patrimonio Immobiliare con verbale della Commissione Valutazioni Immobiliari prot. 41613 del 7 febbraio 2020 ha stabilito che il più congruo valore per il diritto di superficie dell'area su cui insiste il parcheggio interrato, con esclusione della soprastante copertura a giardino pubblico che rimane nella disponibilità del Comune, è pari a € 1.390.000,00;

23. in data 25 maggio 2020 con atto ai rogiti notaio Barbara Pieri rep. n. 14.200/9.340, registrato a Firenze in data 29 maggio 2020 al numero 17674 serie 1T è stato sottoscritto fra Esselunga, Comune di Firenze e Publiacqua *"accordo inerente l'esecuzione degli artt. 5 e 8 della convenzione urbanistica stipulata fra Comune e Esselunga il 30 maggio 2014 (Notaio Pieri, rep. 10.970/6.903)"* relativo alla realizzazione della sistemazione della rete fognaria in via Gherardo Silvani (scolmatore torrente Ema);

24. in data 25 maggio 2020 con atto ai rogiti notaio Barbara Pieri rep n. 14.201/9.341, registrato a Firenze in data 29 maggio 2020 al n. 17675 serie 1T e trascritto a Firenze in data 29 maggio 2020 al n. 12453 R.P., è stato stipulato fra la Direzione Patrimonio Immobiliare ed Esselunga l'atto di cessione gratuita al Comune delle aree relative alle opere di urbanizzazione così contraddistinte:

- al Catasto Terreni del Comune di Firenze:

- Foglio di mappa 130:

-- particella 576, qualità Uliveto Vigneto, classe 3, superficie are 02, centiare 10, Reddito Dominicale Euro 0,43, Reddito Agrario Euro 0,38; (porzione di rotatoria stradale);

- Foglio di mappa 148:

-- particella 1597, qualità Seminativo Arborato, classe 1, superficie are 01, centiare 28, Reddito Dominicale Euro 0,73, Reddito Agrario Euro 0,30 (porzione di sede stradale);

-- particella 1598, qualità Uliveto Vigneto, classe 2, superficie are 00, centiare 86, Reddito Dominicale Euro 0,36, Reddito Agrario Euro 0,24 (porzione di rotatoria stradale);

su cui Esselunga ha realizzato le opere previste dal PUE Esselunga;

25. in data 29 maggio 2020 con nota acquisita al prot. GA 135866, Esselunga ha altresì comunicato al Comune di Firenze di voler rinunciare al diritto di superficie sull'area su cui insiste il parcheggio interrato ubicato sotto l'area a verde pubblico di proprietà comunale, catastalmente identificata nel foglio di mappa 148/B dalla particella n. 1266 (limitatamente alla superficie interrata con esclusione dell'area soprastante adibita a spazio verde che comunque rimane nella disponibilità del Comune), rinuncia ammissibile in quanto, ai sensi della convenzione 30 maggio 2014 notaio Barbara Pieri rep. 10970 raccolta 6903, impegno di fatto connesso alla realizzazione del parcheggio delle Due Strade non più fattibile ad oggi. Con nota prot. 155222/2020 la Direzione Urbanistica ha inoltrato la suddetta rinuncia alla Direzione Patrimonio Immobiliare per opportuna conoscenza;

26. le Direzioni interessate hanno comunicato alla Direzione Urbanistica l'interesse ad utilizzare la monetizzazione di cui al precedente punto 11 e nello specifico:

- la **Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità** con nota prot. 177841/2020 ha comunicato l'interesse ad utilizzare la monetizzazione per:

A. riqualificazione viale Tanini mediante realizzazione di aiuola alberata centrale, risanamento pavimentazioni e reintegro alberi in filari stradali delle vie limitrofe (intervento in collaborazione con la Direzione Ambiente) per un importo stimato pari a € 766.000,00;

B. risanamento pavimentazione carreggiate di via Gherardo Silvani e della viabilità limitrofa per un importo stimato pari a € 674.000,00;

C. progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo ponte al Galluzzo (ex ponte bailey via della Certosa) per un importo stimato pari a € 200.000,00;

TOTALE interventi proposti (A+B+C) pari a € 1.640.000,00;

- la **Direzione Servizi Tecnici** con nota prot. 155213/2020 ha comunicato l'interesse ad utilizzare parte della monetizzazione per l'adeguamento statico della piscina Paganelli per un importo stimato pari a € 400.000,00;

27. il Direttore Generale, in esito ad interlocuzioni dell'Assessore all'urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi con il Quartiere e le Direzioni comunali coinvolte, con nota prot. GA 205714/2020 del 6 agosto 2020, ha ritenuto opportuno utilizzare l'intero importo della monetizzazione per:

- A. riqualificazione Viale Tanini mediante realizzazione di aiuola alberata centrale, risanamento pavimentazione e reintegro alberi in filari stradali del Galluzzo e delle Due strade (intervento in collaborazione con la Direzione Ambiente) per un importo pari a € 766.000,00;
- B. risanamento della pavimentazione della viabilità del Galluzzo e delle Due strade per un importo pari a € 274.930,03;
 gli interventi di cui ai punti A e B dovranno essere progettati e realizzati dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con la Direzione Ambiente;
- C. progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo ponte al Galluzzo (ex ponte bailey via della Certosa) per un importo pari a € 200.000,00;
 l'intervento di cui al punto C dovrà essere progettato e realizzato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
- D. l'adeguamento statico della piscina Paganelli per un importo pari a € 400.000,00;
 l'intervento di cui al punto D dovrà essere progettato e realizzato dalla Direzione Servizi Tecnici;
28. la presente convenzione, trasmessa a Esselunga con PEC in data 6 agosto 2020 (prot. GP 205501/2020), ha ricevuto dalla medesima assenso definitivo in data 7 agosto 2020, acquisito al prot. GA 206771/2020, è stata approvata in schema da con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
29. a) le aree che riguardavano la originaria Convenzione ai rogiti notaio Barbara Pieri in data 21 luglio 2011 Repertorio 9477/5787 trascritta a Firenze il 26 luglio 2011 al numero 17389 R.P. erano allora rappresentate come in appresso:
- Catasto Terreni del Comune di Firenze Foglio 148 particelle 1236 e 1265 di proprietà di Esselunga Spa;
- b) le aree che riguardavano la Convenzione ai rogiti notaio Barbara Pieri in data 30 maggio 2014, Repertorio 10970/6903 trascritta a Firenze il 17 giugno 2014 al numero 13675 R.P., erano allora rappresentate come in appresso:
- Catasto terreni del Comune di Firenze Foglio 148 particella 1583 (ex 1236 giusta tipo mappale del 9 gennaio 2014 numero 3050.1/2014 in atti dal 9 gennaio 2014, protocollo FI0003050 presentato l'8 gennaio 2014) e particella 1265;
- c) con atto di compravendita ai rogiti Notaio Giovanni Nai di Milano in data 30 giugno 2015, Repertorio numero 11.920/3.927, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 1 luglio 2015 al numero 26566 e trascritto a Firenze in data 1 luglio 2015 al n. 16784 R.P., Esselunga, al preciso ed unico scopo di ottenere il complesso immobiliare in locazione finanziaria quale utilizzatrice, cedeva e vendeva a UBI Leasing il complesso immobiliare sito in Firenze, Via Senese n. 194G a destinazione commerciale edificato su cinque livelli di cui due piani fuori terra (oltre al piano copertura) e due piani interrati, realizzato sulle aree edificabili sopra indicate; il complesso immobiliare poi oggetto del contratto di locazione finanziaria a favore della medesima Esselunga SpA numero 6085634 in data 30 giugno 2015 registrato a Milano risultava e risulta identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al Foglio 148 come segue:
- mappale 1584, subalterno 1, Via Senese piano S1, zona censuaria 3, categoria D/1, Rendita Catastale Euro

40,00;

- mappale 1584, subalterno 2, Via Senese piano S1, zona censuaria 3, categoria D/1, Rendita Catastale Euro 14,00;
- mappale 1584, subalterno 3, Via Senese piano S1, zona censuaria 3, categoria D/1, Rendita Catastale Euro 64,00;
- mappale 1596, subalterno 500, Via Senese n. 194G, piano S1-S2-T-1-2, zona censuaria 3, categoria D/8, Rendita Catastale Euro 278.146,00.

L'area di sedime e di pertinenza risulta altresì identificata nel Catasto Terreni del Comune di Firenze al Foglio 148 con il mappale 1596, ente urbano Superficie ettari 1, are 48, centiare 63 e con il mappale 1584, ente urbano, senza superficie perché indica porzione del sottosuolo.

A confini nell'insieme: particella 1497, particella 1498, particella 62, Via delle Bagnese, particella 1209, Via Senese, salvo se altri.

Detto atto escludeva espressamente dal trasferimento l'impianto fotovoltaico oggi rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel Foglio di mappa 148 particella 1596 subalterno 501, zona censuaria 3, categoria D/1, rendita catastale Euro 2.156,00, che pertanto è attualmente di titolarità di Esselunga.

Pertanto i beni oggetto della presente convenzione finale sono di proprietà di UBI Leasing (sempre con l'eccezione dell'impianto fotovoltaico che residua in proprietà di Esselunga) concessi in Locazione Finanziaria alla società Esselunga SpA che interviene come utilizzatrice dei medesimi; conseguentemente gli obblighi, oneri e gravami derivanti dalle convenzioni urbanistiche sopra citate e dalla convenzione di cui al presente atto, rimangono a carico della società utilizzatrice Esselunga SpA, la quale manleva ampiamente UBI Leasing da qualsiasi onere e pendenza derivanti dalle convenzioni predette e da quella di cui al presente atto assumendo solidalmente con UBI Leasing ogni obbligazione nei confronti del Comune nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano trasferite per legge o per contratto alla società UBI Leasing quale conseguenza dell'acquisto dell'immobile ricadente nelle citate convenzione e nella convenzione di cui al presente atto.

Tutto quanto sopra premesso tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 | PREMESSE E OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. La presente convenzione costituisce **atto ricognitivo e conclusivo della convenzione urbanistica Notaio Barbara Pieri del 30 maggio 2014** 10.970 racc. 6.903 registrata a Borgo San Lorenzo in data 17 giugno 2014 al numero 1340 R.P. e trascritta a Firenze in data 17 giugno 2014 al numero 13675 R.P., sottoscritta tra Comune di Firenze ed Esselunga SpA in attuazione del PUE Esselunga Galluzzo, i cui effetti con il presente atto devono intendersi pertanto esauriti mediante l'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del presente atto, rimanendo vigente unicamente l'obbligo a carico di Esselunga di cui all'articolo 3, comma 3, della presente

convenzione.

ARTICOLO 2 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO DELLE DUE STRADE

1. Esselunga e il Comune prendono atto della sopravvenuta oggettiva impossibilità di realizzare il suddetto parcheggio pubblico in località Due Strade all'intersezione tra via Poccetti e via Senese per le motivazioni illustrate in premessa e pertanto Esselunga medesima, con la stipula della presente convenzione, viene esonerata dall'impegno di progettare e realizzare il parcheggio pubblico di superficie in località Due Strade avente superficie indicativa di circa mq 12.000 (dodicimila), come meglio risulta dettagliato nella convenzione urbanistica sottoscritta in data 30 maggio 2014 tra l'Amministrazione comunale e la Società ai rogiti del notaio Barbara Pieri rep. 10970 raccolta 6903 ed evidenziata nella Tavola allegata sotto la lettera "B" a detta convenzione del 30 maggio 2014.

2. A fronte dell'oggettiva impossibilità di realizzare il parcheggio, Esselunga provvede a corrispondere l'importo derivante dal computo metrico relativo all'ultimo progetto presentato ed approvato dalle Direzioni del Comune, ma da ultimo non autorizzato dalla Soprintendenza, per il quale Esselunga ha prodotto il progetto ed il computo metrico oggetto di valutazione economica come descritto in premessa.

3. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto Esselunga consegna ricevuta di versamento, a titolo di monetizzazione per la mancata realizzazione del parcheggio pubblico di superficie in località Due Strade e le opere viabilistiche ad esso connesse, della somma omnicomprensiva di € 1.640.930,03, come da valutazione economica prot. 231559/2019 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di cui alle premesse, finalizzata a finanziare la progettazione e realizzazione delle seguenti opere come da nota prot. 205714/2020 del 6 agosto 2020 del Direttore Generale:

A. riqualificazione Viale Tanini mediante realizzazione di aiuola alberata centrale, risanamento pavimentazione e reintegro alberi in filari stradali del Galluzzo e delle Due strade (intervento in collaborazione con la Direzione Ambiente) per un importo pari a € 766.000,00;

B. risanamento della pavimentazione della viabilità del Galluzzo e delle Due strade per un importo pari a € 274.930,03;

gli interventi di cui ai punti A e B dovranno essere progettati e realizzati dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con la Direzione Ambiente;

C. progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo ponte al Galluzzo (ex ponte bailey via della Certosa) per un importo pari a € 200.000,00;

l'intervento di cui al punto C dovrà essere progettato e realizzato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

D. l'adeguamento statico della piscina Paganelli per un importo pari a € 400.000,00;

l'intervento di cui al punto D dovrà essere progettato e realizzato dalla Direzione Servizi Tecnici;

4. La somma di cui al comma precedente del presente articolo è stata versata; la sottoscrizione della presente costituisce anche definitiva quietanza a saldo da parte del Comune.

5. Con il versamento di tale somma a favore del Comune Esselunga è esonerata a tutti gli effetti di legge dall'impegno a realizzare il suddetto parcheggio pubblico in località Due Strade ed il Comune di Firenze ne prende espressamente atto ed accetta.

ARTICOLO 3 | RINUNCIA AL DIRITTO DI SUPERFICIE PARCHEGGIO INTERRATO E CONFERMA DEGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. A fronte della monetizzazione del parcheggio delle Due Strade, viene meno l'impegno del Comune, di cui all'art. 5 della già citata convenzione 30 maggio 2014 notaio Barbara Pieri rep. 10970 raccolta 6903, a concedere in diritto di superficie l'area su cui insiste il parcheggio interrato sotto l'area a verde pubblico di proprietà comunale.
2. Di tale circostanza Esselunga prende atto, rinunciando pertanto alla costituzione a proprio favore del diritto di superficie da parte del Comune.
3. Resta fermo l'impegno di Esselunga a garantire in via definitiva la manutenzione e la gestione del parcheggio interrato, nonché la manutenzione e la gestione del verde pubblico soprastante, come pattuito e finora fatto.

ARTICOLO 4 | ASSOLVIMENTO DI ALTRI IMPEGNI E PATTUZIONI CONVENZIONALI

1. Con la stipula in data 25 maggio 2020, dell'atto ai rogiti notaio Barbara Pieri Repertorio n. 14.200/9.340, registrato a Firenze in data 29 maggio 2020 al numero 17674 serie 1T, fra Esselunga, Comune di Firenze e Publiacqua dell'*"accordo inerente l'esecuzione degli artt. 5 e 8 della convenzione urbanistica stipulata fra Comune e Esselunga il 30 maggio 2014 (Notaio Pieri, rep. 10.970/6.903)"* relativo alla realizzazione della sistemazione della rete fognaria in via Gherardo Silvani (scolmatore torrente Ema) si dà altresì per ottemperato da parte di Esselunga l'impegno assunto con le già citate convenzioni 21 luglio 2011 notaio Barbara Pieri rep. 9477 raccolta 5787 e 30 maggio 2014 notaio Barbara Pieri rep. 10970 raccolta 6903.

ARTICOLO 5 | RESTITUZIONE GARANZIE FIDEIUSSORIE

1. A fronte dell'avvenuta monetizzazione del parcheggio delle Due Strade in luogo della sua realizzazione di cui all'articolo 2, e dell'assolvimento dell'impegno di cui all'art. 4 (effettuato con l'atto ai rogiti notaio Barbara Pieri in data 25 maggio 2020, dell'atto ai rogiti notaio Barbara Pieri Repertorio n. 14.200/9.340, sopra meglio indicati), nonché in considerazione del fatto che tutti gli altri impegni ed obblighi a carico di Esselunga previsti nelle sopra citate convenzioni del 21 luglio 2011 e del 30 maggio 2014 sono stati assolti a seguito di approvazione del certificato di collaudo con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili n. 3240 del 2 luglio 2018 di cui al punto 20 delle premesse, nonché di stipula dell'atto di cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione in data in data 25 maggio 2020 ai rogiti notaio Barbara Pieri repertorio numero 14.201/9341 registrato a Firenze in data 29 maggio 2020 al numero 17675 serie 1T e trascritto a Firenze il 29 maggio 2020 al numero 12453 R.P., il Comune di Firenze, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, restituisce ad Esselunga, che ne accusa ricevuta con la firma del

presente atto, le seguenti garanzie fideiussorie:

- n. 150143977 emessa da Banca Popolare di Milano il 21 luglio 2011 per € 5.410.000,00;
- n. 150164145 emessa da Banca Popolare di Milano il 18 febbraio 2014 per € 7.996,00;
- n. 08389/8200/00597919 emessa da Banca Intesa San Paolo il 26 maggio 2014 per € 1.582.600,00.

ARTICOLO 6 | ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Esselunga elegge unico domicilio presso la propria sede legale in Milano, via Vittor Pisani 20, pec esselungadirezionesviluppo@legalmail.it.

2. Conseguentemente, ogni comunicazione o notificazione afferente all'attuazione della presente Convenzione si intenderà validamente eseguita nei confronti dell'operatore presso il domicilio eletto come al precedente comma.

ARTICOLO 7 | TUTELA DELLA PRIVACY

1. I comparenti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 successive modifiche e integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati che, per quanto riguarda il Comune, è reperibile in General Data Protection Regulation - Informativa dettagliata trattamento dati, raggiungibile attraverso il percorso:

http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/export/sites/ediliziaurbanistica/materiali/INFORMATIVA_DETAGLIATA_urbo.pdf

3. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

4. Le Parti, altresì, comunicano gli estremi dei Data Protection Officer designati:

- Comune di Firenze DPO (Responsabile Protezione Dati): Dott. Otello Cini rpddprivacy@comune.fi.it
- Esselunga SpA DPO (Responsabile Protezione Dati): Partners4Innovation S.r.l. nella persona del Dott. Gabriele Faggioli.

5. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

ARTICOLO 8 | CLAUSOLE FINALI

1. La Convenzione, una volta stipulata per atto pubblico, sarà integralmente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione, registrazione e

trascrizione del presente atto sono a carico della Società che se le assume, con richiesta di ogni beneficio fiscale, con rinuncia delle parti all'ipoteca legale e con esonero del Direttore del Territorio da ogni responsabilità.

2. Ogni obbligazione assunta con la presente convenzione dalla Società si intende assunta anche per conto di eventuali suoi aventi causa. Comunque, nei confronti del Comune il dante causa resta solidalmente obbligato con il suo avente causa fin tanto che non vengano assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

3. La Società si impegna a trasmettere, preferibilmente in modalità telematica, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione, copia digitale conforme all'originale su supporto analogico conservato nella raccolta dell'ufficiale rogante indirizzandola al Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione urbanistica alla pec: direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente che regola la materia.

5. Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Ora:17.22

Verbale: 572

N.Arg.: 11

DELIBERAZIONE N.: 2020/00384

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Turismo, arte e beni culturali TAB

Soggetto/i proponente/i: Sara Funaro

Ufficio proponente: DIREZIONE ISTRUZIONE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Controllo - Favorevole - 29/09/2020 Comm. 9 - Favorevole - 29/09/2020

17.22: Interviene Milani Luca

17.23: Entra in aula Funaro Sara

17.22: Esce dall'aula Del Re Cecilia

17.23: Interviene Funaro Sara

17.32: Interviene Milani Luca

17.33: Interviene Sparavigna Laura

17.36: Interviene Milani Luca

17.36: Interviene Palagi Dmitrij

17.37: Interviene Milani Luca 1

7.38: Interviene Funaro Sara per replica

17.40: Interviene Milani Luca

17.40: Interviene Montelatici Antonio

17.42 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

17.42: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Bussolin Federico,Calì Francesca,Calistri Leonardo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Montelatici Antonio,Monti Maria Grazia,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Rufilli Mirco,Sparavigna Laura

Astenuti

Palagi Dmitrij

Non Votanti

Draghi Alessandro

17.43 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

17.43: Esito: Approvato**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Bussolin Federico,Calì Francesca,Calistri Leonardo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,De Blasi Roberto,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Masi Lorenzo,Milani Luca,Montelatici Antonio,Monti Maria Grazia,Pampaloni Renzo,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Rufilli Mirco,Sparavigna Laura

Non Votanti

Draghi Alessandro,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00038 (PROPOSTA N. 2020/00384)

ARGOMENTO N.572

Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, arte e beni culturali – TAB"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Fabio Giorgetti, Alessandro Emanuele Draghi, Donata Bianchi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Alessandro Emanuele DRAGHI
Benedetta ALBANESE	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Emanuele COCOLLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Jacopo CELLAI	Antonella MORO BUNDU
Marco DEL PANTA	Mario RAZZANELLI
Massimo FRATINI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio n° 2015/C/00031 (Argomento n. 481 Verbale del 04/06/2015) il Comune di Firenze ha aderito in qualità di fondatore promotore alla Fondazione di partecipazione "Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, arte e beni culturali – TAB", approvandone il relativo schema di statuto.
- In data 30/6/2015 sono stati sottoscritti dai soci fondatori sia l'Atto Costitutivo (registrato a Firenze l'8 luglio 2015 al n. 12723 serie 1T Repertorio n. 58.557 Raccolta 15.708) che lo Statuto, integrato e modificato a seguito di rilevi della Prefettura in data 29/07/2015 (Allegato "AA" al rep. 58.557 Fascicolo 15.708 e n. 15063 serie 1T Repertorio n.58632 Raccolta n. 15773, Atti del Notaio Rosanna Montano – conservati in atti;

Preso atto che la Giunta della Fondazione, nella riunione del 14 luglio 2020 ha stabilito di proporre al Consiglio di Indirizzo delle modifiche statutarie di tipo organizzativo quali:

- 1) L'eliminazione del limite di rieleggibilità per una sola volta dei componenti degli organi (in linea con quanto previsto dallo schema di statuto allegato al DPCM 25/01/2008, nel quale non è prevista alcuna limitazione);
- 2) L'inserimento della previsione che le riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato tecnico scientifico e dell'Assemblea di partecipazione, in analogia a quanto già previsto per la Giunta, possano tenersi anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo;

Dato atto che il nuovo testo dello Statuto medesimo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, alla presenza della notaia Rosanna Montano, nel mese di settembre, salvo non vi sia un'estensione delle disposizioni anti Covid;

Ritenuto di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, arte e beni culturali – TAB" (allegato parte integrante) proposte dalla Giunta della Fondazione;

Visto l'art. 42 del DLgs. n. 267/2000;

Preso atto che dal presente provvedimento non conseguono riflessi contabili, consistenti in impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, arte e beni culturali – TAB" proposte dalla Giunta della Fondazione come contenute nell'allegato all'allegato parte integrante del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 08/09/2020

Il Dirigente/Direttore
Simona Boboli

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	25:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	1:	Dmitrij Palagi,
non votanti	1:	Alessandro Emanuele Draghi,

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Antonella MORO BUNDU

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	25:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna,
contrari	0:	

astenuti 0:
non votanti 3: Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu,
Dmitrij Palagi,

essendo presenti 28 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 25 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Controllo	24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020	Favorevole
Comm. 9	24/09/2020	09/10/2020	29/09/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA MODIFICA STATUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

STATUTO

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER TECNOLOGIE INNOVATIVE E PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - TURISMO, ARTE E BENI CULTURALI - TAB

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, arte e Beni culturali - TAB con sede nel Comune di Firenze.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- a) assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- b) sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- c) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- d) diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- e) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori

Art. 1 - Costituzione

idem

Art. 2 - Finalità

idem

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- c) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- e) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

idem

Art. 4 - Patrimonio

Idem

Art. 5 - Fondo di gestione

idem

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori promotori, Fondatori e Partecipanti

- Fondatori Promotori

Sono Fondatori promotori i sotto elencati soggetti pubblici e privati che hanno promosso la Fondazione:

*Istituto tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze

* Centro Studi Turistici di Firenze

Art. 6 - Esercizio finanziario
idem

Art. 7 - Membri della Fondazione
Idem

*UNA Hotel

*Università di Firenze

* Comune di Firenze

- Fondatori

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 8 - Esclusione e recesso
idem

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- * il Consiglio di indirizzo
- * la Giunta esecutiva
- * il Presidente
- * il Comitato tecnico scientifico
- * l'Assemblea di partecipazione
- * il Revisore dei conti

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore della Fondazione e la segreteria amministrativa

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. ~~Dura in carica tre anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo e può essere riconfermato una sola volta.~~

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori, senza distinzione fra Fondatori promotori e Fondatori, ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

I membri del Consiglio di indirizzo non percepiscono né compensi né rimborsi.

Le sedute del consiglio di indirizzo sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.

Le decisioni sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva, tre quando coincide con l'Assemblea

Art. 9 - Organi della Fondazione idem

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori, senza distinzione fra Fondatori promotori e Fondatori, ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

I membri del Consiglio di indirizzo non percepiscono né compensi né rimborsi.

Le sedute del consiglio di indirizzo sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.

Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Le decisioni sono assunte con almeno la

di partecipazione;

- nomina il Comitato tecnico scientifico;
- nomina il/i Revisore/i dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

E' richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio per le seguenti deliberazioni:

- nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i rappresentanti degli enti locali fondatori facenti parte della Giunta esecutiva;
- attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile ~~per una volta~~.

In caso di nomina durante il mandato triennale della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

L'incarico di Presidente non dà luogo a

maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva, tre quando coincide con l'Assemblea di partecipazione;
- nomina il Comitato tecnico scientifico;
- nomina il/i Revisore/i dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

E' richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio per le seguenti deliberazioni:

- nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i rappresentanti degli enti locali fondatori facenti parte della Giunta esecutiva;
- attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

In caso di nomina durante il mandato triennale della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

L'incarico di Presidente non dà luogo a

compenso o rimborso spese forfetarie.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il Presidente. Due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione, in modo da garantire la rappresentanza delle aree territoriali afferenti alle sedi locali. Gli altri due, membri di diritto, sono: il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto Marco Polo che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore e un rappresentante del Comune di Firenze socio fondatore promotore.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili ~~per una sola volta~~, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. In caso di membro nominato durante il mandato della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato. I componenti della Giunta non percepiscono né compensi né rimborsi forfetari. La Giunta, nella prima seduta, nomina un Vicepresidente, che svolge le funzioni delegate dal Presidente e sostituisce il medesimo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede all'istituzione e alla nomina del Direttore della Fondazione in base alle provate competenze ed esperienza, anche attraverso valutazione comparativa per titoli, determinandone durata, ruoli e funzioni oltre al compenso.

Il direttore può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta esecutiva.

La Giunta sceglie, nella propria autonomia, le modalità organizzative migliori per avviare le sedi locali, previste nella governance del progetto, che dovranno gestire i corsi formativi

compenso o rimborso spese forfetarie.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il Presidente. Due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione, in modo da garantire la rappresentanza delle aree territoriali afferenti alle sedi locali. Gli altri due, membri di diritto, sono: il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto Marco Polo che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore e un rappresentante del Comune di Firenze socio fondatore promotore.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. In caso di membro nominato durante il mandato della Giunta esecutiva, lo stesso decade al termine di detto mandato. I componenti della Giunta non percepiscono né compensi né rimborsi forfetari.

La Giunta, nella prima seduta, nomina un Vicepresidente, che svolge le funzioni delegate dal Presidente e sostituisce il medesimo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede all'istituzione e alla nomina del Direttore della Fondazione in base alle provate competenze ed esperienza, anche attraverso valutazione comparativa per titoli, determinandone durata, ruoli e funzioni oltre al compenso.

Il direttore può partecipare senza diritto di

finanziati. Le quattro sedi locali (Firenze, Lucca, Siena , Arezzo) non potranno presentare spese aggiuntive rispetto ai corsi formativi effettivamente attivati e finanziati

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail trasmessa almeno tre giorni prima della adunanza; per i casi di urgenza deve esser inviata almeno un giorno prima.

Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi tali presupposti, la Giunta esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione

Le sedute della Giunta esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.

Le decisioni della Giunta sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e possono essere confermati ~~una sola volta~~.

La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non dà luogo a compenso o rimborso spese forfetarie.

voto, alle riunioni della Giunta esecutiva.

La Giunta sceglie, nella propria autonomia, le modalità organizzative migliori per avviare le sedi locali, previste nella governance del progetto, che dovranno gestire i corsi formativi finanziati. Le quattro sedi locali (Firenze, Lucca, Siena , Arezzo) non potranno presentare spese aggiuntive rispetto ai corsi formativi effettivamente attivati e finanziati

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail trasmessa almeno tre giorni prima della adunanza; per i casi di urgenza deve esser inviata almeno un giorno prima.

Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi tali presupposti, la Giunta esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione

Le sedute della Giunta esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.

Le decisioni della Giunta sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e possono essere confermati..

La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico non dà luogo a compenso o rimborso spese forfetarie.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il comitato tecnico scientifico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il Presidente fra i suoi membri.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta venga ritenuto necessario.
Le riunioni del Comitato tecnico scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori senza distinzione fra Fondatori Promotori e Fondatori e dai Partecipanti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.
La partecipazione all'Assemblea non dà luogo a compenso o rimborso spese.
Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.
Le decisioni sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il comitato tecnico scientifico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il Presidente fra i suoi membri.
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta venga ritenuto necessario.
Le riunioni del Comitato tecnico scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Tecnico Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori senza distinzione fra Fondatori Promotori e Fondatori e dai Partecipanti.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.
La partecipazione all'Assemblea non dà luogo a compenso o rimborso spese.
Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei soci fondatori senza distinzione tra soci fondatori promotori e soci fondatori.
Le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso è necessario che

<p>Art. 15 - Revisore dei conti Il Revisore dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti, è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.</p> <p>Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero</p>	<p>tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione inerente, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea di partecipazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione. Le decisioni sono assunte con almeno la maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Art. 15 - Revisore dei conti idem</p> <p>Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione idem</p>
---	--

qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili in uso rimangono ai soci sulla base dei rispettivi conferimenti, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Art. 18 Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari (ad eccezione Del Consiglio di Indirizzo) è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili in uso rimangono ai soci sulla base dei rispettivi conferimenti, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Art. 18 Controversie

idem

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

idem

Art. 20 - Clausola di rinvio

idem

Ora:17.44

Verbale: 573

N.Arg.: 19

INTERROGAZIONE N.: 2020/00299

OGGETTO: Asilo nella ex polveriera via Boito

Interrogante/i: Draghi Alessandro Emanuele

Relatore: Funaro Sara

17.43: Interviene Milani Luca

17.43: Esce dall'aula Funaro Sara

17.45: Interviene Draghi Alessandro

17.45: Esce dall'aula Moro Bundu Antonella

17.46: Interviene Milani Luca

17.46: Entra in aula Funaro Sara

17.46: Interviene Funaro Sara

17.48: Interviene Milani Luca

17.48: Interviene Draghi Alessandro

Allegato n. 1: interrogazione n. 299/2020 – risposta in aula

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 573

COMUNE DI FIRENZE
19.02.2020
Interrogazione N. <u>299</u>
Interpellanza N. <u>-</u>
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>-</u>



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

INTERROGAZIONE

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: *asilo nella ex polveriera via Boito*

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO che in via Boito esiste un edificio denominato ex polveriera, negli anni utilizzata come magazzino dall'esercito e oggi versa in stato di totale abbandono; quasi 1.500 metri quadrati stretta tra piazza Puccini ed il parco delle Cascine, un intero isolato – via Boito, via Pergolesi, via Tartini – degradato, a rischio occupazione e utilizzato come piazza di spaccio;

APPRESO da alcuni articoli di stampa che la vice sindaca Cristina Giachi, ha presentato un asilo nido ed il giardino pubblico in progetto nell'area dell'ex polveriera di via Boito, la cui realizzazione si colloca nell'ambito del piano di riqualificazione di Manifattura Tabacchi. L'iniziativa fa parte della manifestazione Firenze dei Bambini promossa dal Comune di Firenze, Direzione Istruzione, le Chiavi della Città ed è a cura di MUS.E

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) i tempi di realizzazione dell'asilo nell'ex polveriera;
- 2) se la polveriera è ancora patrimonio del demanio militare.

Alessandro Draghi

Firenze, 17 febbraio 2020

Ora:17.50

Verbale: 574

N.Arg.: 23

INTERROGAZIONE N.: 2020/00338

OGGETTO: Sciolto un nodo a un Nido, rimangono le domande

Interrogante/i: Palagi Dmitrij

Relatore: Funaro Sara

17.49: Interviene Milani Luca

17.50: Interviene Palagi Dmitrij

17.51: Interviene Milani Luca

17.51: Interviene Funaro Sara

17.53: Interviene Milani Luca

17.53: Interviene Palagi Dmitrij

Allegato n. 1: interrogazione n. 338/2020 – risposta in aula

Interrogazione

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

Oggetto: Sciolto un nodo a un Nido, rimangono le domande

Il sottoscritto Consigliere comunale,

COMUNE DI FIRENZE	
25.02.2020	
Interrogazione N.	338
Interpellanza N.	-
Mozione / Q.D.G./RIS N.	-

Ricevuta la risposta all'interrogazione 2020/145, avente per oggetto *Nido Melograno: un cancello può proteggere, se funziona*, del 21 febbraio 2020;

Apprezzato come la segnalazione provenuta dal Nido Melograno abbia trovato soddisfazione con l'intervento con cui si è provveduto «all'installazione di un nuovo meccanismo elettrico di apertura e chiusura del cancello»;

Evidenziato come purtroppo la succitata risposta abbia dato riscontro solo della soluzione alla singola vicenda specifica, senza fare riferimento agli altri quesiti;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

In quali tempi è stato effettuato il succitato intervento e quando è arrivata la prima segnalazione del suddetto problema;

Come vengono gestite segnalazioni analoghe alla succitata (sistema Nu.Ma./segnalazione diretta / altro);

Se l'attuale organizzazione della Direzione Istruzione è destinata a rimanere tale o si pensa a una figura specificamente identificata come dirigente ai Servizi all'Infanzia.

Il Consigliere comunale,

Dmitrij Palagi



Ora:17.55

Verbale: 575

N.Arg.: 38

ORDINI N.: 2020/00669

OGGETTO: Aliquota IMU - collegato alla Comunicazione del Sindaco rispetto alla situazione in città a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

Proponente/i: Draghi Alessandro Emanuele

Istruttoria Comm.ni: Comm. 1 07/07/2020 Contrario

17.55: Interviene Milani Luca

17.55: Interviene Draghi Alessandro

17.56: Esce dall'aula Funaro Sara

17.56: Interviene Milani Luca

17.56: Interviene Conti Enrico

17.56: Esce dall'aula Giorgetti Fabio

17.59: Interviene Fratini Massimo

18.00: Interviene Milani Luca Il Presidente sostituisce GIORGETTI con PAMPALONI come scrutatore

18.01 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 5

Contrari: 18

Astenuti: 1

Non Votanti: 1

18.01: Esito: Respinto

Favorevoli

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Draghi Alessandro, Montelatici Antonio

Contrari

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Astenuti

De Blasi Roberto

Non Votanti

Palagi Dmitrij

Allegato n. 1: ordine del giorno n. 669/2020 - respinto



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Ordine del Giorno N. 2020/00669

ARGOMENTO N 575

Oggetto: Aliquota IMU - collegato alla Comunicazione del Sindaco rispetto alla situazione in città a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Renzo Pampaloni, Alessandro Emanuele Draghi, Donata Bianchi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Alessandro Emanuele DRAGHI
Nicola ARMENTANO	Barbara FELLECA
Donata BIANCHI	Massimo FRATINI
Ubaldo BOCCI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Lorenzo MASI
Andrea ASCIUTI	Michela MONACO
Patrizia BONANNI	Antonella MORO BUNDU
Emanuele COCCOLINI	Mario RAZZANELLI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Proponente: Draghi Alessandro Emanuele

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la situazione economica delle imprese locali e nazionali è straordinariamente difficile a causa del blocco delle attività produttive imposto per legge a partire da marzo e a tutt'oggi in essere per larga parte delle stesse e a causa dei limiti imposti alla circolazione e agli spostamenti dei cittadini per contenere la diffusione del contagio da coronavirus;

i suddetti blocchi non riguardano soltanto l'Italia ma anche altre Nazioni europee ed extraeuropee, seppure con modalità e tempistiche diverse, aggravando per molte imprese le difficoltà del proprio ciclo produttivo e/o commerciale;

che il parziale allentamento delle misure restrittive messo in atto dal Governo italiano e previste a partire dal prossimo 18 maggio potrà nell'immediato solo parzialmente contribuire alla ripresa economica la quale necessiterà di un lungo lasso di tempo anche al termine dell'emergenza sanitaria strettamente intesa;

che moltissime imprese rischiano la chiusura della propria attività con tutti i problemi connessi per i lavoratori coinvolti e che pertanto debbano essere sostenute concretamente in materia fiscale riconsiderando entità e tempistiche di imposte e tributi da versare e favorendo una disponibilità di liquidità essenziale per la sopravvivenza delle stesse;

che il Governo deve adottare e consentire provvedimenti in favore dei lavoratori atti ad accelerare i tempi degli interventi economici previsti in loro favore puntando contestualmente alla riduzione dei costi gestionali dello Stato;

RITENUTO:

che il settore turistico-ricettivo risulta in assoluto il più colpito dagli effetti di questa crisi, sia per le misure restrittive imposte dal governo sia per il crollo drastico di flussi turistici dall'estero, soprattutto da paesi extra-europei che incidono sulla città di Firenze di oltre il 40% delle presenze.

Preso atto:

- l'IRPET ha stimato un calo delle presenze turistiche in Toscana tra -40 al -70% per l'anno 2020
- Che tale settore darà segnali tangibili di ripresa solo nella primavera del 2021

INVITANO LA GIUNTA

ad operare una riduzione dell'IMU per l'anno 2020-2021 applicando l'aliquota base dello 0,76% per tutti gli immobili, senza distinzioni catastali, regolarmente adibiti ad uso ricettivo, alberghiero ed extralberghiero, censiti presso la direzioni Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, sia l'attività svolta dal proprietario dell'immobile a dal locatario.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	5:	Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Antonio Montelatici
------------	----	---

contrari	18:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna,
astenuti	1:	Roberto De Blasi,
non votanti	1:	Dmitrij Palagi,

essendo presenti 25 consiglieri

ESITO: Respinta

Sulla Ordine del Giorno sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 1	10/06/2020	24/07/2020	07/07/2020	Contrario

Ora:18.02

Verbale: 576

N.Arg.: 39

MOZIONE N.: 2019/00957

OGGETTO: Infrastrutture a Firenze

Proponente/i: Del Panta Marco Dardano Mimma Monti Maria Grazia Conti Enrico

Istruttoria Comm.ni: Comm. 2 22/10/2019 Favorevole Comm. 2 --- Termini scaduti il 12.3.2020 Comm. 6 --- Termini scaduti il 12.3.2020 Comm. 3 --- Termini scaduti il 12.3.2020

18.01: Interviene Milani Luca

18.02: Interviene Del Panta Marco propone un autoemendamento

18.03: Interviene Milani Luca

18.04: Interviene Milani Luca

18.05: Interviene Del Panta Marco specifica l'emendamento

18.07: Interviene Milani Luca

18.11: Interviene Del Panta Marco

18.12: Interviene Milani Luca

18.12: Interviene Palagi Dmitrij

18.16: Interviene Milani Luca

18.17: Interviene Bussolin Federico

18.21: Interviene Cocollini Emanuele assume la Presidenza

18.22: Interviene De Blasi Roberto

18.27: Interviene Cocollini Emanuele

18.27: Interviene Dardano Mimma

18.31: Interviene Cocollini Emanuele

18.31: Interviene Conti Enrico

18.36: Interviene Cocollini Emanuele

18.36: Interviene Cellai Jacopo

18.41: Interviene Cocollini Emanuele

18.41: Interviene Bocci Ubaldo

18.46: Interviene Milani Luca assume la Presidenza

18.46: Interviene De Blasi Roberto

18.48: Interviene Milani Luca

18.48: Interviene Del Panta Marco

18.50: Interviene Milani Luca

18.50: Interviene Palagi Dmitrij

18.51: Interviene Milani Luca

18.51: Interviene Bussolin Federico

18.53: Interviene Milani Luca

18.53: Interviene Albanese Benedetta

18.55: Interviene Milani Luca il Presidente sostituisce lo scrutatore Pampaloni con Fratini e la scrutatrice Bianchi con Calì

18.56 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 6

Non Votanti: 0

18.56: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bonanni Patrizia,Calì Francesca,Calistri Leonardo,Conti Enrico,Dardano Mimma,Del Panta Marco,Di Puccio Stefano,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giuliani M. Federica,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Monti Maria Grazia,Perini Letizia,Piccoli Massimiliano,Rufilli Mirco,Sparavigna Laura

Contrari

De Blasi Roberto,Palagi Dmitrij

Astenuti

Asciuti Andrea,Bocci Ubaldo,Bussolin Federico,Cellai Jacopo,Draghi Alessandro,Montelatici Antonio

Allegato n. 1: mozione n. 957/2019 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti del cons. Del Panta – accolti

Allegato n. 3: mozione n. 957/2019 – approvata emendata



COMUNE DI FIRENZE	
10/10/19	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G. / RIS. N. <u>957</u>	

Gruppo Consiliare
Lista Civica Nardella

Tipologia: Mozione

Soggetti proponenti: Marco Del Panta, Mimma Dardano, e Maria Grazia Monti. *ENRICO CANT*

Oggetto: Infrastrutture a Firenze

Il Consiglio comunale

Considerando l'importanza delle infrastrutture, sia di quelle di base che di quelle a carattere economico e sociale.

Considerando l'importanza attribuita alle infrastrutture dalla comunità internazionale, come evidenziato dall'obiettivo 9 (imprese, innovazione e infrastrutture) dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 26 settembre 2015.

Considerata la priorità attribuita allo sviluppo infrastrutturale dell'Europa in ambito Unione Europea, come testimoniato dal Piano Juncker e dal programma InvestEU.

Ritenendo essenziale rilanciare la produttività nel Paese e a Firenze. Tutti gli studi economici evidenziano un effetto positivo della dotazione di capitale sulla produttività dei sistemi economici e quindi sulla crescita.

Evidenziando il drastico calo della spesa in infrastrutture sperimentato in Italia negli ultimi dieci anni (dal 3,2% al 2%). Non a caso, nel decennio antecedente la grande crisi del 2008, la crescita del PIL è stata del 16,1 % e gli investimenti (anche in infrastrutture) vi hanno contribuito per il 43%.

Nella successiva fase di recessione il PIL si è ridotto dell'8,7% e gli investimenti sono calati al loro minimo storico.

Considerati gli effetti moltiplicatori particolarmente elevati dell'investimento in infrastrutture, ampiamente testimoniati dalla letteratura economica, e il loro effetto positivo sulla distribuzione del reddito. Secondo uno studio dell'Università LUISS e di Deloitte, le province italiane con maggiore dotazione infrastrutturale sono anche quelle con più equa distribuzione del reddito.

Considerando il costo aggiuntivo che grava sul sistema produttivo nazionale a causa dell'arretratezza delle infrastrutture nel settore dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni.

Considerando l'esigenza di favorire la transizione verso un'economia verde, che necessita di colossali investimenti anche in infrastrutture.

Considerando l'effetto di lungo periodo di molte infrastrutture, in particolare quelle di rete, che sconsigliano di effettuare valutazioni costi/benefici di breve periodo. Se i romani avessero fatto una valutazione costi-benefici, probabilmente non avrebbero costruito la via Aurelia.

Osservando con disappunto il carattere spesso ideologico del dibattito politico in materia, al contrario di quanto avviene in altri Paesi, dove la discussione sulle grandi scelte infrastrutturali avviene sulla base di dati scientifici ed alla luce degli interessi di lungo periodo del paese e non di quelli di qualche ristretta comunità territoriale.

Esprimendo preoccupazione per la gestione dei rifiuti della città, in assenza di rapide decisioni sul loro trattamento. Nel medio termine occorre rivalutare senza pregiudizi lo strumento dei termovalorizzatori. Come noto, il bilancio netto di tali moderni impianti, in termini ambientali ed energetici, è positivo, tanto che molte città italiane ed europee lo hanno adottato con successo. A titolo di esempio, una delle città più attente all'ambiente del mondo come Zurigo (si pensi che l'acqua del lago è potabile) dispone di due inceneritori ubicati in zona semi-centrale.

Considerando la posizione strategica nel contesto italiano della città di Firenze, equidistante fra Roma e Milano.

Consci del vantaggio comparato di Firenze nel panorama nazionale secondo vari parametri, ma anche dell'esigenza di confrontarsi con le migliori realtà metropolitane europee.

Ritenendo essenziale dotare la città di Firenze di quelle infrastrutture che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e che la rendano maggiormente attrattiva per i capitali ed i cervelli provenienti dall'estero.

Preso atto della stima di fonte sindacale che uno sblocco dei lavori in infrastrutture in Toscana potrebbe portare alla creazione di 100mila posti di lavoro in 5 anni.

Giudicando essenziale la creazione di opportunità di lavoro qualificato in città, in modo da arginare la fuga di cervelli verso l'estero, vera emergenza migratoria di questo paese.

Invita la Giunta ed il Sindaco a:

Portare avanti una pianificazione delle infrastrutture necessarie alla città sulla base di considerazioni generali e di dati scientifici, evitando di rimanere intrappolati in dibattiti ideologici.

~~* Ricercare una posizione mediana fra la cementificazione del territorio, che ha caratterizzato certe zone in passato, e l'immobilismo oggi prevalente.~~



Stimolare l'amministrazione comunale e della città metropolitana ad accorciare i tempi delle varie procedure autorizzative.

Cercare di mobilitare fondi europei e nazionali al fine di realizzare quelle infrastrutture che possano contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile.


Sviluppare un sistema di trasporto pubblico metropolitano che sposti il traffico dalla gomma alla rotaia. E' essenziale a tal fine completare il sottoattraversamento della città per velocizzare il sistema nazionale di alta velocità, che tanto traffico ha spostato dall'aereo e dall'auto verso il treno, e per liberare i binari di superficie a beneficio di una rete ferroviaria metropolitana.


Affrontare le scelte necessarie ad una migliore gestione dei rifiuti in direzione dell'economia circolare. In questo ambito, in particolare, occorre evitare scelte ideologiche e rivalutare nel medio termine lo strumento dei termovalorizzatori.

Mobilitare le risorse necessarie a sviluppare l'economia della conoscenza. A tal fine, occorre migliorare ed ampliare la dotazione infrastrutturale a disposizione del mondo scolastico, universitario e della ricerca della città.


Non trascurare le infrastrutture sociali a beneficio della popolazione italiana e degli stranieri regolarmente residenti, nonché dei richiedenti asilo.

Dotare la città di Firenze di una più grande ed efficiente aerostazione e della nuova pista parallela convergente già prevista dalla pianificazione regionale, a minor impatto ambientale, che consenta l'atterraggio in sicurezza di aerei a medio raggio diminuendo l'impatto acustico ed ambientale generale e in particolare gli effetti negativi sulle popolazioni residenti nei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Sesto Fiorentino.

DARCO DEL PANTA 

P. GRAZIA FLOTTA 

MIRIAM D'ARZANO

ENRICO GANDI 



DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA DEL PANTA + ALTRI
IL S. N. O. 2016.....

TESO
ETREMBARDI

ALLEGATO N. 2
ARGOMENTO N. 576

Gruppo Consiliare
Lista Civica Nardella

Tipologia: Mozione

557/2016

Soggetti proponenti: Marco Del Panta, Mimma Dardano, e Maria Grazia Monti.

Oggetto: Infrastrutture a Firenze

Il Consiglio comunale

Considerando l'importanza delle infrastrutture, sia di quelle di base che di quelle a carattere economico e sociale.

Considerando l'importanza attribuita alle infrastrutture dalla comunità internazionale, come evidenziato dall'obiettivo 9 (imprese, innovazione e infrastrutture) dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 26 settembre 2015.

Considerata la priorità attribuita allo sviluppo infrastrutturale dell'Europa in ambito Unione Europea, come testimoniato dal Piano Juncker e dal programma InvestEU.

Ritenendo essenziale rilanciare la produttività nel Paese e a Firenze. Tutti gli studi economici evidenziano un effetto positivo della dotazione di capitale sulla produttività dei sistemi economici e quindi sulla crescita.

Evidenziando il drastico calo della spesa in infrastrutture sperimentato in Italia negli ultimi dieci anni (dal 3,2% al 2%). Non a caso, nel decennio antecedente la grande crisi del 2008, la crescita del PIL è stata del 16,1 % e gli investimenti (anche in infrastrutture) vi hanno contribuito per il 43%. Nella successiva fase di recessione il PIL si è ridotto dell'8,7% e gli investimenti sono calati al loro minimo storico.

Considerati gli effetti moltiplicatori particolarmente elevati dell'investimento in infrastrutture, ampiamente testimoniati dalla letteratura economica, e il loro effetto positivo sulla distribuzione del reddito. Secondo uno studio dell'Università LUISS e di Deloitte, le provincie italiane con maggiore dotazione infrastrutturale sono anche quelle con più equa distribuzione del reddito.

Considerando il costo aggiuntivo che grava sul sistema produttivo nazionale a causa dell'arretratezza delle infrastrutture nel settore dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni.

Considerando l'esigenza di favorire la transizione verso un'economia verde, che necessita di colossali investimenti anche in infrastrutture.

Considerando l'effetto di lungo periodo di molte infrastrutture, in particolare quelle di rete, che sconsigliano di effettuare valutazioni costi/benefici di breve periodo. Se i romani avessero fatto una valutazione costi-benefici, probabilmente non avrebbero costruito la via Aurelia.

Osservando con disappunto il carattere spesso ideologico del dibattito politico in materia, al contrario di quanto avviene in altri Paesi, dove la discussione sulle grandi scelte infrastrutturali avviene sulla base di dati scientifici ed alla luce degli interessi di lungo periodo del paese e non di quelli di qualche ristretta comunità territoriale.

Considerando la posizione strategica nel contesto italiano della città di Firenze, equidistante fra Roma e Milano.

Consci del vantaggio comparato di Firenze nel panorama nazionale secondo vari parametri, ma anche dell'esigenza di confrontarsi con le migliori realtà metropolitane europee.

Ritenendo essenziale dotare la città di Firenze di quelle infrastrutture che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e che la rendano maggiormente attrattiva per i capitali ed i cervelli provenienti dall'estero.

Preso atto della stima di fonte sindacale che uno sblocco dei lavori in infrastrutture in Toscana potrebbe portare alla creazione di 100mila posti di lavoro in 5 anni.

Giudicando essenziale la creazione di opportunità di lavoro qualificato in città, in modo da arginare la fuga di cervelli verso l'estero, vera emergenza migratoria di questo paese.

Invita la Giunta ed il Sindaco a:

Portare avanti una pianificazione delle infrastrutture necessarie alla città sulla base di considerazioni generali e di dati scientifici, evitando di rimanere intrappolati in dibattiti ideologici.

Stimolare l'amministrazione comunale e della città metropolitana ad accorciare i tempi delle varie procedure autorizzative.

Cercare di mobilitare fondi europei e nazionali al fine di realizzare quelle infrastrutture che possano contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile.

Sviluppare un sistema di trasporto pubblico metropolitano che sposti il traffico dalla gomma alla rotaia. E' essenziale a tal fine completare il sottoattraversamento della città per velocizzare il sistema nazionale di alta velocità, che tanto traffico ha spostato dall'aereo e dall'auto verso il treno, e per liberare i binari di superficie a beneficio di una rete ferroviaria metropolitana.

Mobilitare le risorse necessarie a sviluppare l'economia della conoscenza. A tal fine, occorre migliorare ed ampliare la dotazione infrastrutturale a disposizione del mondo scolastico, universitario e della ricerca della città.

Non trascurare le infrastrutture sociali a beneficio della popolazione italiana e degli stranieri regolarmente residenti, nonché dei richiedenti asilo.

Dotare la città di Firenze di una più grande ed efficiente aerostazione e della nuova pista parallela convergente già prevista dalla pianificazione regionale, a minor impatto ambientale, che consenta l'atterraggio in sicurezza di aerei a medio raggio diminuendo l'impatto acustico ed ambientale generale e in particolare gli effetti negativi sulle popolazioni residenti nei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Sesto Fiorentino.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and appears to be the Mayor's signature, while the signature on the right is simpler and appears to be the Council's signature.



ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 576

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Mozione N. 2019/00957

ARGOMENTO N 576

Oggetto: Infrastrutture a Firenze

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Massimo Fratini, Alessandro Emanuele Draghi, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Stefano DI PUCCIO
Benedetta ALBANESE	Alessandro Emanuele DRAGHI
Nicola ARMENTANO	Barbara FELLECA
Andrea ASCIUTI	Massimo FRATINI
Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Mimma DARDANO	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Laura SPARAVIGNA
Marco DEL PANTA	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Donata BIANCHI	Antonella MORO BUNDU
Emanuele COCOLLINI	Renzo PAMPALONI
Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI
Lorenzo MASI	Luca TANI
Michela MONACO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERANDO l'importanza delle infrastrutture, sia di quelle di base che di quelle a carattere economico e sociale.

CONSIDERANDO l'importanza attribuita alle infrastrutture dalla comunità internazionale, come evidenziato dall'obiettivo 9 (imprese, innovazione e infrastrutture) dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 26 settembre 2015.

CONSIDERATA la priorità attribuita allo sviluppo infrastrutturale dell'Europa in ambito Unione Europea, come testimoniato dal Piano Juncker e dal programma InvestEU.

RITENENDO essenziale rilanciare la produttività nel Paese e a Firenze. Tutti gli studi economici evidenziano un effetto positivo della dotazione di capitale sulla produttività dei sistemi economici e quindi sulla crescita.

EVIDENZIANDO il drastico calo della spesa in infrastrutture sperimentato in Italia negli ultimi dieci anni (dal 3,2% al 2%). Non a caso, nel decennio antecedente la grande crisi del 2008, la crescita del PIL è stata del 16,1 % e gli investimenti (anche in infrastrutture) vi hanno contribuito per il 43%. Nella successiva fase di recessione il PIL si è ridotto dell'8,7% e gli investimenti sono calati al loro minimo storico.

CONSIDERATI gli effetti moltiplicatori particolarmente elevati dell'investimento in infrastrutture, ampiamente testimoniati dalla letteratura economica, e il loro effetto positivo sulla distribuzione del reddito. Secondo uno studio dell'Università LUISS e di Deloitte, le province italiane con maggiore dotazione infrastrutturale sono anche quelle con più equa distribuzione del reddito.

CONSIDERANDO il costo aggiuntivo che grava sul sistema produttivo nazionale a causa dell'arretratezza delle infrastrutture nel settore dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni.

CONSIDERANDO l'esigenza di favorire la transizione verso un'economia verde, che necessita di colossali investimenti anche in infrastrutture.

CONSIDERANDO l'effetto di lungo periodo di molte infrastrutture, in particolare quelle di rete, che sconsigliano di effettuare valutazioni costi/benefici di breve periodo. Se i romani avessero fatto una valutazione costi-benefici, probabilmente non avrebbero costruito la via Aurelia.

OSSERVANDO con disappunto il carattere spesso ideologico del dibattito politico in materia, al contrario di quanto avviene in altri Paesi, dove la discussione sulle grandi scelte infrastrutturali avviene sulla base di dati scientifici ed alla luce degli interessi di lungo periodo del paese e non di quelli di qualche ristretta comunità territoriale.

CONSIDERANDO la posizione strategica nel contesto italiano della città di Firenze, equidistante fra Roma e Milano.

CONSCI del vantaggio comparato di Firenze nel panorama nazionale secondo vari parametri, ma anche dell'esigenza di confrontarsi con le migliori realtà metropolitane europee.

RITENENDO essenziale dotare la città di Firenze di quelle infrastrutture che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e che la rendano maggiormente attrattiva per i capitali ed i cervelli provenienti dall'estero.

PRESO ATTO della stima di fonte sindacale che uno sblocco dei lavori in infrastrutture in Toscana potrebbe portare alla creazione di 100mila posti di lavoro in 5 anni.

GIUDICANDO essenziale la creazione di opportunità di lavoro qualificato in città, in modo da arginare la fuga di cervelli verso l'estero, vera emergenza migratoria di questo paese.

INVITA LA GIUNTA ED IL SINDACO A:

PORTARE AVANTI una pianificazione delle infrastrutture necessarie alla città sulla base di considerazioni generali e di dati scientifici, evitando di rimanere intrappolati in dibattiti ideologici.

STIMOLARE l'amministrazione comunale e della città metropolitana ad accorciare i tempi delle varie procedure autorizzative.

CERCARE di mobilitare fondi europei e nazionali al fine di realizzare quelle infrastrutture che possano contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile.

SVILUPPARE un sistema di trasporto pubblico metropolitano che sposti il traffico dalla gomma alla rotaia. E' essenziale a tal fine completare il sottoattraversamento della città per velocizzare il sistema nazionale di alta velocità, che tanto traffico ha spostato dall'aereo e dall'auto verso il treno, e per liberare i binari di superficie a beneficio di una rete ferroviaria metropolitana.

MOBILITARE le risorse necessarie a sviluppare l'economia della conoscenza. A tal fine, occorre migliorare ed ampliare la dotazione infrastrutturale a disposizione del mondo scolastico, universitario e della ricerca della città.

NON TRASCURARE le infrastrutture sociali a beneficio della popolazione italiana e degli stranieri regolarmente residenti, nonché dei richiedenti asilo.

Dotare la città di Firenze di una più grande ed efficiente aerostazione e della nuova pista parallela convergente già prevista dalla pianificazione regionale, a minor impatto ambientale, che consenta l'atterraggio in sicurezza di aerei a medio raggio diminuendo l'impatto acustico ed ambientale generale e in particolare gli effetti negativi sulle popolazioni residenti nei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Sesto Fiorentino.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	19:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	2:	Roberto De Blasi, Dmitrij Palagi,

astenuti 6: Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Antonio Montelatici,

non votanti 0:

essendo presenti 27 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 2	10/10/2019	25/10/2019	22/10/2019	Favorevole
Comm. 2	26/02/2020	12/03/2020	---	Termini scaduti il 12.3.2020
Comm. 6	26/02/2020	12/03/2020	---	Termini scaduti il 12.3.2020
Comm. 3	28/02/2020	12/03/2020	---	Termini scaduti il 12.3.2020

Ora:18.56

Verbale: 577

N.Arg.: 73

MOZIONE N.: 2020/00318

OGGETTO: Per promuovere il progetto Leader di pace al servizio della comunità locale nelle scuole superiori di Firenze.

Proponente/i: Sparavigna Laura Armentano Nicola Piccioli Massimiliano Calistri Leonardo Cali Francesca Giuliani Maria Federica Dardano Mimma

Istruttoria Comm.ni: Comm. 9 03/03/2020 Favorevole con autoemendamento del proponente Comm. 7 04/03/2020 Favorevole

18.56: Interviene Milani Luca

18.57: Interviene Armentano Nicola Mozione d'ordine per anticipare Mozione n. 318 "Leader di pace al servizio della comunità locale" nelle scuole superiori di Firenze.

18.57: Entra in aula Giuliani M. Federica

18.57: Escono dall'aula Giuliani M. Federica, De Blasi Roberto

18.58: Interviene Milani Luca non mette in votazione la mozione d'ordine perché sono tutti d'accordo per discuterla

18.59: Interviene Sparavigna Laura

19.03: Interviene Milani Luca

19.03: Esce dall'aula Palagi Dmitrij

19.04 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 5

19.04: Esito: Approvato emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Calì Francesca, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monti Maria Grazia, Pampaloni Renzo, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Draghi Alessandro, Montelatici Antonio

Allegato n. 1: mozione n. 318/2020 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti presentati in Comm. 9 – accolti

Allegato n. 3: mozione n. 318/2020 – approvata emendata



COMUNE DI FIRENZE
26.02.2020
interrogazione N. _____
interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 318

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 577

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: mozione

Oggetto: per promuovere il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" nelle scuole superiori di Firenze.

Proponente: Laura Sparavigna, Nicola Armentano, Massimiliano Piccioli, Leonardo Calistri, Francesca Cali, ~~M. FEDERICA GIULIANI~~, DARDANO MINNA (ASSIA CIVICA NARDILLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a Rondine (Arezzo) opera da oltre vent'anni l'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace" impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso metodi innovativi di trasformazione creativa dei conflitti e la formazione di giovani leader "nemici", che provengono dai luoghi di guerra per diventare leader globali di pace;

Fatto presente che questa organizzazione ha lanciato la campagna globale "Leaders for peace" alle Nazioni Unite a New York e il suo appello, che chiede ai paesi firmatari di porre un focus specifico sui diritti umani nei loro programmi di istruzione, è già stato sostenuto da numerosi Paesi, da Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e firmato a Rondine dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte;

Ricordato che "Rondine" ha partecipato alle Celebrazioni del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in quanto eccellenza italiana nella risoluzione del conflitto sviluppando nuovi modelli relazionali e competenze specifiche che consentono ai soggetti di intervenire nei vari contesti di provenienza del conflitto o post conflitto, come agenti di cambiamento attraverso azioni e progettualità concrete;

Evidenziato che i progetti di "Rondine" hanno coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da luoghi di conflitto (dal Medio Oriente al Caucaso, dall'Africa sub-sahariana al subcontinente Indiano, dai Balcani all'America e alla Sierra Leone) e la Global Leaders School è uno strumento formativo efficace e aperto a giovani di ogni nazionalità che vogliano formarsi come leader nel campo della politica, dell'impresa e della formazione;

Rilevato che il 18 dicembre 2019 è stato presentato a Firenze il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" finanziato dalla Fondazione CR Firenze per portare nelle scuole superiori di Firenze e provincia un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;

Ritenuto che anche l'Amministrazione Comunale di Firenze possa aderire e promuovere questa iniziativa che si propone di rispondere ai bisogni di coesione sociale sperimentando strumenti innovativi per gestire i conflitti e sviluppare competenze trasversali sia a livello relazionale, emotivo e cognitivo sia su un piano organizzativo e progettuale;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a aderire alla campagna globale "Leaders for peace" promossa dall'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace";
- a promuovere e farsi parte attiva del progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" per portare nelle scuole superiori di Firenze e provincia un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;
- a promuovere la campagna globale "Leaders for peace" interessando tutti i Comuni gemellati e quelli sottoscrittori di patti d'amicizia e fratellanza con la città di Firenze.

Francesca Cati
P. P. P.
for Cbs
H. F. G.

Anna
P. P. P.
P. P. P.

DIREZIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO N. 2
ARGOMENTO N. 577

Firenze, 03.03.2020
Prot. n.15 /2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari
Al Direttore della Direzione del Consiglio
Comunale
E pc.
Ai Presidenti dei Consigli di Quartieri

Oggetto: Esito seduta del 03/03/2020.

La Commissione consiliare n. 9 riunitasi nella seduta del 3 Marzo 2020, ha esaminato n. 3 atti ed ha espresso i seguenti pareri:

3) Mozione n 318/2020 "Per promuovere il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" nelle scuole superiori di Firenze. Proponenti Sparavigna, Armentano, Piccioli, Calistri, Calì, Giuliani, Dardano.

ESITO: Parere favorevole con auto emendamento del proponente

N.4 voti favorevoli: Sparavigna, Piccioli, Perini, Dardano

N. 1 voti contrari: Asciti

N 1 voto astenuto: Palagi

La Presidente

Laura Sparavigna

Cordiali saluti

Emendamenti: si allega testo emendato; le parti in neretto sono il nuovo inserimento, le parti barrate sono cassate.



Tipo atto: mozione 318/2020

Oggetto: per promuovere il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" nelle scuole superiori di Firenze.

Proponente: Laura Sparavigna, Nicola Armentano, Massimiliano Piccioli, Leonardo Calistri, Francesca Cali, M.Federica Giuliani.Dardano Mimma

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a Rondine (Arezzo) opera da oltre vent'anni l'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace" impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso metodi innovativi di trasformazione creativa dei conflitti e la formazione di giovani leader "nemici", che provengono dai luoghi di guerra per diventare leader globali di pace;

Fatto presente che questa organizzazione ha lanciato la campagna globale "Leaders for peace" alle Nazioni Unite a New York e il suo appello, che chiede ai paesi firmatari di porre un focus specifico sui diritti umani nei loro programmi di istruzione, è già stato sostenuto da numerosi Paesi, da Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e firmato a Rondine dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte;

Ricordato che "Rondine" ha partecipato alle Celebrazioni del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in quanto eccellenza italiana nella risoluzione del conflitto sviluppando nuovi modelli relazionali e competenze specifiche che consentono ai soggetti di intervenire nei vari contesti di provenienza del conflitto o post conflitto, come agenti di cambiamento attraverso azioni e progettualità concrete;

Evidenziato che i progetti di "Rondine" hanno coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da luoghi di conflitto (dal Medio Oriente al Caucaso, dall'Africa sub-sahariana al subcontinente Indiano, dai Balcani all'America e alla Sierra Leone) e la Global Leaders School è uno strumento formativo efficace e aperto a giovani di ogni nazionalità che vogliono formarsi come leader nel campo della politica, dell'impresa e della formazione;

Rilevato che il 18 dicembre 2019 è stato presentato a Firenze il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" finanziato dalla Fondazione CR Firenze per portare nelle scuole superiori di Firenze e provincia un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;

Ritenuto che anche l'Amministrazione Comunale di Firenze possa aderire e promuovere questa iniziativa che si propone di rispondere ai bisogni di coesione sociale sperimentando strumenti innovativi per gestire i conflitti e sviluppare competenze trasversali sia a livello relazionale, emotivo e cognitivo sia su un piano organizzativo e progettuale;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a aderire alla campagna globale "Leaders for peace" promossa dall'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace";
- a promuovere e farsi parte attiva del progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" per portare nelle scuole superiori di Firenze e provincia **area metropolitana** un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;
- a promuovere la campagna globale "Leaders for peace" interessando tutti i Comuni gemellati e quelli sottoscrittori di patti d'amicizia e fratellanza con la città di Firenze.



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Mozione N. 2020/00318

ARGOMENTO N 577

Oggetto: Per promuovere il progetto “Leader di pace al servizio della comunità locale” nelle scuole superiori di Firenze.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Massimo Fratini, Alessandro Emanuele Draghi, Francesca Cali

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Stefano DI PUCCIO
Benedetta ALBANESE	Alessandro Emanuele DRAGHI
Nicola ARMENTANO	Barbara FELLECA
Andrea ASCIUTI	Massimo FRATINI
Donata BIANCHI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Emanuele COCOLLINI	Massimiliano PICCIOLI
Enrico CONTI	Mirco RUFILLI
Mimma DARDANO	Laura SPARAVIGNA
Marco DEL PANTA	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Antonella MORO BUNDU
Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI
Lorenzo MASI	Luca TANI
Michela MONACO	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a Rondine (Arezzo) opera da oltre vent'anni l'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace" impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo attraverso metodi innovativi di trasformazione creativa dei conflitti e la formazione di giovani leader "nemici", che provengono dai luoghi di guerra per diventare leader globali di pace;

FATTO presente che questa organizzazione ha lanciato la campagna globale "Leaders for peace" alle Nazioni Unite a New York e il suo appello, che chiede ai paesi firmatari di porre un focus specifico sui diritti umani nei loro programmi di istruzione, è già stato sostenuto da numerosi Paesi, da Papa Francesco, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e firmato a Rondine dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte;

RICORDATO che "Rondine" ha partecipato alle Celebrazioni del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in quanto eccellenza italiana nella risoluzione del conflitto sviluppando nuovi modelli relazionali e competenze specifiche che consentono ai soggetti di intervenire nei vari contesti di provenienza del conflitto o post conflitto, come agenti di cambiamento attraverso azioni e progettualità concrete;

EVIDENZIATO che i progetti di "Rondine" hanno coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da luoghi di conflitto (dal Medio Oriente al Caucaso, dall'Africa sub-sahariana al subcontinente Indiano, dai Balcani all'America e alla Sierra Leone) e la Global Leaders School è uno strumento formativo efficace e aperto a giovani di ogni nazionalità che vogliono formarsi come leader nel campo della politica, dell'impresa e della formazione;

RILEVATO che il 18 dicembre 2019 è stato presentato a Firenze il progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" finanziato dalla Fondazione CR Firenze per portare nelle scuole superiori di Firenze e provincia un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;

RITENUTO che anche l'Amministrazione Comunale di Firenze possa aderire e promuovere questa iniziativa che si propone di rispondere ai bisogni di coesione sociale sperimentando strumenti innovativi per gestire i conflitti e sviluppare competenze trasversali sia a livello relazionale, emotivo e cognitivo sia su un piano organizzativo e progettuale;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a aderire alla campagna globale "Leaders for peace" promossa dall'organizzazione internazionale "Rondine Cittadella della Pace";
- a promuovere e farsi parte attiva del progetto "Leader di pace al servizio della comunità locale" per portare nelle scuole superiori di Firenze e area metropolitana un percorso di formazione sui temi dei diritti umani e della trasformazione creativa dei conflitti;
- a promuovere la campagna globale "Leaders for peace" interessando tutti i Comuni gemellati e quelli sottoscrittori di patti d'amicizia e fratellanza con la città di Firenze.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	5:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Antonio Montelatici,

essendo presenti 27 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 9	26/02/2020	12/03/2020	03/03/2020	Favorevole con autoemendamento del proponente
Comm. 7	26/02/2020	04/03/2020	04/03/2020	Favorevole

Ora:19.04

Verbale: 578

N.Arg.: 41

MOZIONE N.: 2019/01381

OGGETTO: Pensilina Fermata ATAF linea 27 via Minervini

Proponente/i: Di Puccio Stefano Innocenti Alessandra Bianchi Donata Sparavigna Laura
Ruffilli Mirco Albanese Benedetta Monti Maria Grazia Armentano Nicola Dardano Mimma

Istruttoria Comm.ni: Comm. 6 13/02/2020 Favorevole di tutti i presenti con emendamento
accolto dal proponente

19.04: Interviene Milani Luca

19.04: Escono dall'aula Bussolin Federico, Draghi Alessandro, Cocollini Emanuele

19.04: Esce dall'aula Asciuti Andrea

19.04: Entrano in aula Cocollini Emanuele,Palagi Dmitrij

19.04: Interviene Di Puccio Stefano mozione d'ordine chiede che venga votata la
Mozione n. 1381 "Pensilina Ataf linea 27 via Minervini"

19.05: Interviene Milani Luca

19.05: Entra in aula Draghi Alessandro

19.05: Interviene Draghi Alessandro non è d'accordo per non creare un precedente

19.05: Interviene Milani Luca sarà messa in votazione senza interventi

19.06: Entrano in aula Bussolin Federico,Asciuti Andrea

19.07 Il Presidente pone in votazione l'atto

19.07: Esce dall'aula Sparavigna Laura

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 28

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

19.07: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Asciuti Andrea,Bianchi Donata,Bocci Ubaldo,Bonanni Patrizia,Bussolin Federico,Cali Francesca,Calistri Leonardo,Cellai Jacopo,Cocollini Emanuele,Conti Enrico,Dardano Mimma,Del Panta Marco,Di Puccio Stefano,Draghi Alessandro,Felleca Barbara,Fratini Massimo,Giuliani M. Federica,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Montelatici Antonio,Monti Maria Grazia,Palagi Dmitrij,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

19.07: Interviene Milani Luca toglie la seduta

Allegato n. 1: mozione n. 1381/2019 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti presentati in Comm. 6 – accolti

Allegato n. 3: mozione n. 1381/2019 – approvata emendata



COMUNE DI FIRENZE
26.11.19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____ Gruppo Consiliare Partito Democratico
Mozione / C.D.G. / RIS. N. 1381

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 578

Tipo atto: Mozione

Oggetto: Pensilina Fermata ATAF linea 27 via Minervini

Proponente: Stefano Di Puccio, INNOCENTI BIANCHI SPARAVIGNA
 FURLI, ALBANESE, MONTI (GRUPPO LISTA NARBELLI)
 ARNENSI
 DARDANO " " " " " "
 IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che la struttura penitenziaria di Sollicciano è servita dalla linea 27 dell'ATAF, fermata via Minervini, che assicura il collegamento con la Tranvia Linea 1 Villa Costanza;
- Rilevata che questa fermata è molto importante per familiari dei detenuti, visitatori, lavoratori, avvocati e per tutti gli operatori carcerari;
- Ritenuto che la fermata possa essere maggiormente utilizzata se munita di pensilina con punto informativo digitale quindi più confortevole, adeguata e di qualità;
- Ricordato che tutte le istituzioni devono in uno spirito di collaborazione lavorare per migliorare i servizi collegati al carcere, sia interni che esterni, il trasporto pubblico è uno di questi, al fine di promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nel carcere, facilitare le visite dei familiari dei detenuti;
- Ricordato l'impegno in tal senso dei Garanti dei Detenuti della Regione Toscana e di Firenze, dell'avv. Luca Maggiore referente per l'osservatorio Carcere;
- Ricordati gli atti approvati negli anni scorsi dal Consiglio Comunale per garantire condizioni civili nel carcere e favorire il recupero sociale dei detenuti;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- ad attivarsi di concerto con ATAF affinché la fermata ATAF linea 27 via Minervini, che serve la Casa Circondariale di Sollicciano, sia dotata di pensilina.

[Handwritten signatures and notes]

DIREZIONE DEL CONSIGLIO

Firenze, 13.02.2020
Reg. n. 9/2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Direttore del Consiglio Comunale
Alle Commissioni Consiliari
Ai Componenti Sesta Commissione
Al Proponente Di Puccio
LORO SEDI

Oggetto: Esito seduta del 13/02/2020.

La Commissione Consiliare n. 6 riunitasi nella seduta del 13 FEBBRAIO 2020, ha esaminato n. 4 atti ed ha espresso i seguenti pareri:

1. Mozione n. 1381/2019 "Pensilina fermata ATAF linea 27 via Minervini" proponenti: S. Di Puccio, N. Armentano, B. Albanese, A. Innocenti, D. Bianchi, L. Sparavigna, M. Ruffili, M.G. Monti.

ESITO: Parere favorevole di tutti i presenti con emendamento accolto dal proponente.
11 voti favorevoli: Calistri, Draghi, Albanese, Bonanni, Dardano, Masi, Di Puccio, Piccioli, Palagi, Pampaloni, Cellai.

Il Presidente
Leonardo Calistri



Tipo atto: Mozione N° 1381/19

Oggetto: Pensilina Fermata ATAF linea 27 via Minervini

Proponente: Stefano Di Puccio, Nicola Armentano, Benedetta Albanese, Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Laura Sparavigna, Mirco Rufilli, Maria Grazia Monti (Gruppo Lista Nardella)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che la struttura penitenziaria di Sollicciano è servita dalla linea 27 dell'ATAF, fermata via Minervini, che assicura il collegamento con la Tranvia Linea 1 Villa Costanza;
- Rilevata che questa fermata è molto importante per familiari dei detenuti, visitatori, lavoratori, avvocati e per tutti gli operatori carcerari;
- Ritenuto che la fermata possa essere maggiormente utilizzata se munita di pensilina con punto informativo digitale quindi più confortevole, adeguata e di qualità;
- Ricordato che tutte le istituzioni devono in uno spirito di collaborazione lavorare per migliorare i servizi collegati al carcere, sia interni che esterni, il trasporto pubblico è uno di questi, al fine di promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nel carcere, facilitare le visite dei familiari dei detenuti;
- Ricordato l'impegno in tal senso dei Garanti dei Detenuti della Regione Toscana e di Firenze, dell'avv. Luca Maggiora referente per l'osservatorio Carcere;
- Ricordati gli atti approvati negli anni scorsi dal Consiglio Comunale per garantire condizioni civili nel carcere e favorire il recupero sociale dei detenuti;
- **Richiamata la mozione N° 02092/2016 avente oggetto: Collegamenti di trasporto pubblico con l'istituto penitenziario di Sollicciano e riqualificazione parcheggio via Minervini.**

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- ad attivarsi di concerto con ATAF affinché la fermata ATAF linea 27 via Minervini, che serve la Casa Circondariale di Sollicciano, sia dotata di pensilina.



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2020

Mozione N. 2019/01381

ARGOMENTO N 578

Oggetto: Pensilina Fermata ATAF linea 27 via Minervini

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Massimo Fratini, Francesca Cali, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Marco DEL PANTA
Benedetta ALBANESE	Stefano DI PUCCIO
Nicola ARMENTANO	Alessandro Emanuele DRAGHI
Andrea ASCIUTI	Barbara FELLECA
Donata BIANCHI	Massimo FRATINI
Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Antonio MONTELATICI
Francesca CALI	Maria Grazia MONTI
Leonardo CALISTRI	Dmitrij PALAGI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Emanuele COCCOLINI	Massimiliano PICCIOLI
Enrico CONTI	Mirco RUFILLI
Mimma DARDANO	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Roberto DE BLASI	Antonella MORO BUNDU
Fabio GIORGETTI	Renzo PAMPALONI
Lorenzo MASI	Mario RAZZANELLI
Michela MONACO	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la struttura penitenziaria di Sollicciano è servita dalla linea 27 dell'ATAF, fermata via Minervini, che assicura il collegamento con la Tranvia Linea 1 Villa Costanza;

RILEVATA che questa fermata è molto importante per familiari dei detenuti, visitatori, lavoratori, avvocati e per tutti gli operatori carcerari;

RITENUTO che la fermata possa essere maggiormente utilizzata se munita di pensilina con punto informativo digitale quindi più confortevole, adeguata e di qualità;

RICORDATO che tutte le istituzioni devono in uno spirito di collaborazione lavorare per migliorare i servizi collegati al carcere, sia interni che esterni, il trasporto pubblico è uno di questi, al fine di promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nel carcere, facilitare le visite dei familiari dei detenuti;

RICORDATO l'impegno in tal senso dei Garanti dei Detenuti della Regione Toscana e di Firenze, dell'avv. Luca Maggiore referente per l'osservatorio Carcere;

RICORDATI gli atti approvati negli anni scorsi dal Consiglio Comunale per garantire condizioni civili nel carcere e favorire il recupero sociale dei detenuti;

RICHIAMATA la mozione N° 02092/2016 avente oggetto: Collegamenti di trasporto pubblico con l'istituto penitenziario di Sollicciano e riqualificazione parcheggio via Minervini.

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ad attivarsi di concerto con ATAF affinché la fermata ATAF linea 27 via Minervini, che serve la Casa Circondariale di Sollicciano, sia dotata di pensilina.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	28:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Calli, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Antonio Montelatici, Maria Grazia Monti, Dmitrij Palagi, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	0:	

non votanti 0:

essendo presenti 28 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 6	27/11/2019	20/12/2019	13/02/2020	Favorevole di tutti i presenti con emendamento accolto dal proponente


Dalla deliberazione n. 37/2020 alla deliberazione n. 38/2020 seduta C.C.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luca Milani)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VICARIO
(Emanuele Cocollini)

